



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE  
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO  
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE  
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE  
(EPAP)

2021

Determinazione del 19 dicembre 2023, n. 149



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE  
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO  
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA  
DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PLURICATEGORIALE (EPAP)

2021

Relatore: Consigliere Francesca Padula

Ha collaborato per l'istruttoria  
e l'elaborazione dei dati  
la dott.ssa Simona Longobardi



## CORTE DEI CONTI

---

### SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 dicembre 2023;

visto l'art 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

visto il conto consuntivo dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale relativo all'esercizio finanziario 2021, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativo e di controllo, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Francesca Padula e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento circa il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale per l'esercizio 2021; ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il conto consuntivo d'esercizio, corredato delle relazioni degli organi amministrativo e di controllo, nonché la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;



## CORTE DEI CONTI

---

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme al conto consuntivo per l'esercizio 2021 - corredato delle relazioni degli organi amministrativo e di controllo - dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

RELATORE

*Francesca Padula*

firmato digitalmente

PRESIDENTE

*Manuela Arrigucci*

firmato digitalmente

DIRIGENTE

*Fabio Marani*

depositata in segreteria

# INDICE

PREMESSA .....	1
1. ORDINAMENTO .....	2
2. ORGANI.....	7
2.1 Compensi per gli organi .....	9
3. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.....	12
3.1 Costo del personale .....	14
3.2 Costo delle prestazioni di lavoro autonomo.....	16
4. VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA .....	18
5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	21
6. GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE .....	22
6.1 Contribuzione.....	24
6.2 Prestazioni previdenziali .....	26
6.3 Prestazioni assistenziali e indennità di maternità/paternità .....	27
7. ATTIVITA' CONTRATTUALE .....	34
8. CONTENZIOSO .....	36
9. GESTIONE PATRIMONIALE .....	37
10. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE .....	43
10.1 Stato patrimoniale.....	44
10.2 Conto economico .....	50
10.3 Rendiconto finanziario.....	53
11. BILANCIO TECNICO .....	56
12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	58

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Indennità annuale per gli organi.....	9
Tabella 2 - Compensi organi.....	10
Tabella 3 - Consistenza del personale.....	14
Tabella 4 - Costi per il personale .....	15
Tabella 5 - Incidenza dei costi del personale sui costi della produzione.....	16
Tabella 6 - Costo delle prestazioni di lavoro autonomo .....	16
Tabella 7 - Iscritti complessivi.....	23
Tabella 8 - Rapporto tra iscritti attivi (non pensionati) e pensionati.....	24
Tabella 9 - Fondo contribuito maternità/paternità .....	28
Tabella 10 - Importi contributi e pensioni .....	28
Tabella 11 - Pensione media .....	29
Tabella 12 - Contributi complessivi e prestazioni previdenziali e assistenziali .....	29
Tabella 13 - Copertura del debito previdenziale/assistenziale .....	31
Tabella 14 - Rapporto contributi soggettivi/prestazioni pensionistiche .....	33
Tabella 15 - Attività contrattuale - 2021.....	34
Tabella 16 - Strumenti finanziari .....	41
Tabella 17 - Gestione mobiliare e rivalutazione contributiva.....	42
Tabella 18 - Stato patrimoniale attivo.....	44
Tabella 19 - Stato patrimoniale passivo .....	48
Tabella 20 - Conto economico.....	50
Tabella 21 - Rendiconto finanziario .....	54



## **PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 e in base all'articolo 2 della legge stessa, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, relativa all'esercizio 2021, dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale e sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

Il precedente referto, avente ad oggetto la gestione dell'Ente per gli esercizi 2019 e 2020, deliberato da questa Sezione con determinazione n. 37 del 28 marzo 2023 è pubblicato in Atti parlamentari, Doc. XV, Leg. XIX, n. 85.

# 1. ORDINAMENTO

L'art. 3 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, emesso in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, ha previsto che gli iscritti in albi o elenchi, privi di una propria cassa di previdenza, avrebbero potuto da un lato, partecipare a gestioni di previdenza obbligatorie già esistenti per simile tipologia di professione dall'altro, costituire un ente di categoria avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ovvero aderire all'ente pluricategoriale disciplinato dall'art. 4 del citato d.lgs n. 103 del 1996. In attuazione del predetto art. 4, con decreto del 22 ottobre 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito anche Mlps (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata approvata la delibera di costituzione del Comitato fondatore dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (di seguito anche Epap o Ente), per gli agronomi e forestali, gli attuari, i chimici ed i geologi.

L'atto costitutivo della Fondazione è stato approvato dal predetto Comitato in data 28 giugno 1998. Con decreto del 3 agosto 1999 dei Ministeri vigilanti (come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) Mlps e Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) sono stati approvati lo statuto ed il regolamento delle attività dell'Epap. L'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 103 del 1996, ha così conseguito la personalità giuridica di diritto privato. Il testo del regolamento con le modifiche da ultime adottate è stato approvato dai Ministeri vigilanti il 31 marzo 2022.

Con la delibera del 20 dicembre 2018 del Consiglio di indirizzo generale dell'Epap (di seguito indicato anche come Cig), preceduta dalla delibera del 29 novembre 2018 del Consiglio di amministrazione (Cda), sono state adottate le disposizioni di adeguamento dello statuto alle modifiche normative apportate, in tema di riordino delle professioni di chimico e fisico, dalla legge n. 3 dell'11 gennaio 2018<sup>1</sup>.

Con il decreto del 18 dicembre 2019 del Mlps, di concerto con il Mef, sono state approvate tutte le modifiche al testo dello statuto e del regolamento elettorale adottate con delibere del

---

<sup>1</sup> L'art. 8, comma 2, della legge indicata nel testo ha stabilito che il "Consiglio nazionale dei chimici ... assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici".

Consiglio di indirizzo generale, nn. 14 e 15 del 14 ottobre 2019, in conformità alle osservazioni dello stesso Ministero.

L'Epap, secondo quanto stabilito in linea generale dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, non ha fini di lucro e non è destinatario di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'iscrizione è obbligatoria, per coloro che esercitino attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

L'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha esteso agli iscritti agli enti previdenziali privati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, a condizione che non siano già titolari di pensione diretta oppure abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della predetta legge n. 228 del 2012.

Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, come previsto dall'articolo 1, comma 244, della stessa legge n. 228 del 2012, è effettuato in ogni caso dall'Inps. L'onere dei predetti trattamenti è a carico delle singole gestioni pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota, calcolata dalle medesime secondo le regole previste dal rispettivo ordinamento. Il 20 febbraio 2018 è stata sottoscritta dall'Inps e dall'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) la convenzione quadro per la gestione delle prestazioni in cumulo.

Si segnala nella presente rassegna normativa che l'art. 20-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto per i soggetti che non adottino i principi contabili internazionali la facoltà di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 del codice civile, per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Se ne prevede, infatti, l'iscrizione "al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato" se minore, "fatta eccezione per le perdite di carattere durevole". La disposizione ha stabilito, inoltre, che la

descritta misura, “in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”, possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti del Mef del 15 luglio 2019 e del 17 luglio 2020 la facoltà di deroga è stata estesa rispettivamente per gli esercizi 2019 e 2020.

Con riferimento alla riscossione dei contributi, il decreto del Mef del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Mlps, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e della compensazione, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica anche agli enti previdenziali aventi configurazione di diritto privato. Con la convenzione del 4 febbraio 2015, stipulata tra l'Agenzia dell'entrate e l'Epap, è stato regolato il servizio di riscossione, prevedendosi anche il versamento in via telematica dei contributi previdenziali e assistenziali di spettanza dell'Ente<sup>2</sup>.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha dato luogo a provvedimenti a tutela delle posizioni previdenziali degli iscritti, riconducibili a tre tipologie di agevolazioni, ossia la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'esonero contributivo e l'erogazione di un'indennità.

Con l'art. 126, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato stabilito che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, venissero effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Tale termine è rimasto fermo per il 50 per cento delle somme, per effetto dell'art. 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha, inoltre, previsto che il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute potesse essere effettuato mediante non più di ventiquattro rate mensili, delle quali la prima entro il 16 gennaio 2021. L'art. 1, comma 20 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di favorire la ripresa dell'attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 (da ripartire agli enti previdenziali

---

<sup>2</sup> L'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, richiamato nelle premesse del decreto del Mef del 10 gennaio 2014, dispone che l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

con decreto del Mlps, di concerto con il Mef), che costituisce il relativo limite di spesa, destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, modificando l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e inserendo nel medesimo articolo il comma 22bis, ha aumentato la dotazione finanziaria a 2.500 milioni per l'anno 2021, subordinando, peraltro, l'attribuzione dei benefici, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati previsti nuovi interventi a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tra i quali l'istituzione, ex art. 44, del Fondo per il "reddito di ultima istanza", a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19, per l'erogazione di una indennità (cosiddetto "bonus"), secondo criteri e limite di spesa (eventuale) da stabilire con decreto del Mlps, di concerto con il Mef.

Con l'art. 13 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata prevista l'erogazione della medesima indennità in via automatica anche per il mese di maggio 2020.

L'art. 37, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha aggiunto quattro commi all'art. 31 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendone l'erogazione da parte dei rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il 13 luglio 2021 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea, sulla base della proposta della Commissione, il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) italiano. L'Epap, compilando apposito questionario, ha comunicato in data 18 febbraio 2022 di non essere né assegnatario né attuatore di progetti di interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) confermando detta informativa il 13 gennaio ed il 22 settembre 2023.

Innovazione normativa di rilievo, soprattutto per i riflessi sulla gestione dei crediti contributivi, è contenuta nel comma 251 dell'art. 1 della citata legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), il quale ha esteso agli enti privati di previdenza obbligatoria i commi da 231 a 252 dello stesso articolo, in base ai quali, in estrema sintesi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, tramite definizione agevolata, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni, ed aggio maturato e versando le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. I medesimi enti dovranno emettere apposite delibere, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 31 gennaio e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione.

## 2. ORGANI

Sono organi dell'Ente: il Consiglio di indirizzo generale (Cig); il Consiglio di amministrazione (Cda); il Presidente; i Comitati dei delegati (Cdd); il Collegio dei sindaci (Cs).

La durata in carica è stabilita in cinque anni per tutti, tranne che per il Cs, per il quale è prevista in tre anni. Possono essere rieletti (il Cs riconfermato) per non più di due mandati (per il Cs consecutivi).

Il Cig definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza dell'Ente; delibera l'adozione e le modificazioni delle disposizioni regolamentari e dello statuto su proposta del Cda; definisce i criteri generali di investimento per le successive determinazioni dello stesso Cda; approva entro il 31 maggio il rendiconto ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione, entrambi predisposti dal Cda.

È composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti per ciascun Collegio elettorale, uno per ogni categoria professionale confluyente nell'Ente, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille e, dall'esercizio 2017, nel massimo di cinquanta unità.

Il Cda svolge compiti di gestione dell'Ente. Delibera l'assunzione del Direttore generale, determinando il relativo trattamento giuridico economico; predispone gli schemi di bilancio; delibera l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore; stabilisce i compensi per gli organi ("gli emolumenti, le indennità e i gettoni di presenza"), previo parere vincolante del Cig; definisce il trattamento giuridico ed economico del personale; applica i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Cig. È composto da un membro per ogni categoria, ed è incrementato per le categorie i cui iscritti superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, fino ad un massimo di quattro. I componenti sono nominati su deliberazione del Cig, in base alla designazione effettuata dal Consiglio nazionale dell'ordine di ciascuna delle categorie interessate, con metodo elettivo tra gli iscritti. Il Cda elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi, subentra il consigliere più anziano di età.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente; convoca e presiede il Cda; vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari; adotta provvedimenti urgenti, salva la ratifica del Cda nella prima seduta utile.

Per ciascuna delle categorie professionali viene istituito un Comitato dei delegati (Cdd), composto da tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali collegati (la costituzione di detto organo è prevista per l'Ente pluricategoriale dall'art. 6, comma 2, lett. b, del decreto legislativo n. 103 del 1993).

I Cdd hanno funzioni di impulso nei confronti degli organi di amministrazione e di indirizzo, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente; essi verificano i bilanci annuali e quello tecnico-attuariale e propongono al Cda l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale della categoria. Sono eletti nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Cig.

Il Collegio dei sindaci effettua i controlli di gestione secondo le disposizioni del codice civile e statutarie. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Un effettivo ed un supplente sono scelti tra gli iscritti all'Ente; il Mlps ed il Mef, a loro volta, designano ciascuno un membro effettivo ed un supplente.

Le nomine degli organi, per l'esercizio in osservazione, sono seguite alla proclamazione degli eletti; per il mandato 2015-2020, tale nomina è stata effettuata con determina presidenziale del 22 giugno 2015. Si sono insediati: il Cig (29 componenti) ed i quattro Cdd l'8 ottobre 2015; il Cda (sei componenti) il 13 ottobre 2015. Il Collegio dei sindaci, nominato con deliberazione del Cig del 16 gennaio 2015, è stato ricostituito il 28 marzo 2018.

Il Cig, successivamente alla proclamazione degli eletti per il mandato 2020-2025 effettuata con determina presidenziale del 2 luglio 2020, si è insediato il 24 luglio 2020. È formato da 33 componenti, tra i quali un coordinatore ed un segretario, nominati dagli eletti nella stessa seduta del 24 luglio nel loro ambito.

Il Cda, composto da sei membri, è stato nominato con deliberazione del Cig del 24 luglio 2020 e si è insediato il 30 luglio successivo, provvedendo a nominare il Presidente ed il Vicepresidente.

Anche i citati quattro Comitati si sono insediati il 24 luglio 2020 (seduta del Cda del 30 luglio 2020).

Il Collegio dei sindaci è stato ricostituito il 26 gennaio 2022. L'Ente ha precisato, nel corso dell'istruttoria (nota 14 febbraio 2023), che, mentre le nomine di competenza Cig sono state deliberate il 29 marzo 2021, le designazioni del Mef e del Mlps sono pervenute, rispettivamente, il 21 maggio 2021 ed il 14 gennaio 2022.



Questa Sezione, pur preso atto di quanto dichiarato dall'Ente circa l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Collegio uscente, senza soluzione di continuità sino alla data di insediamento dell'organo ricostituito, sottolinea come il puntuale rinnovo degli organi sia necessario per garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione dell'Ente.

## 2.1 Compensi per gli organi

La seguente tabella evidenzia gli importi, confermati nel periodo in considerazione rispetto al precedente esercizio, dell'indennità di carica annuale per i componenti del Cda, del Cig, del Collegio dei sindaci e dei Cdd.

**Tabella 1 - Indennità annuale per gli organi**

<b>Consiglio di amministrazione</b>	
Presidente	75.000
Vicepresidente	50.000
Componente	45.000
<b>Consiglio di indirizzo generale</b>	
Coordinatore	25.000
Segretario	20.500
Componente	15.000
<b>Collegio sindacale</b>	
Presidente	13.500
Componente	11.000
<b>Comitato dei delegati</b>	
Componente	4.000

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Resta invariata (delibere del Cda del 3 marzo 2011 e del 25 giugno 2012) anche la misura del gettone di presenza (330 euro per giorno) per la convocazione alle sedute degli organi<sup>3</sup> e quella dell'indennità spettante ai non residenti nella località sede dell'Ente per la partecipazione a riunioni di servizio<sup>4</sup> (150 euro per giorno); quest'ultima non viene corrisposta nel giorno di erogazione del gettone di presenza.

I costi sostenuti dall'Epap per l'indennità annuale attribuita agli organi amministrativi e di controllo risultano in leggero aumento nel 2021. L'aumento complessivo dei costi per compensi (da euro 1.386.554 ad euro 1.527.490) è da ricondurre alle voci riguardanti "rimborsi spese,

<sup>3</sup> Il gettone viene corrisposto ai componenti del Collegio sindacale anche in caso di convocazione per sedute di organi diversi dal Cs stesso.

<sup>4</sup> Sono previste nello statuto, oltre che sedute ordinarie degli organi collegiali, riunioni delle commissioni interne istituite dal Cig, riunioni tra rappresentanti degli organi elettivi promosse dal Cda e riunioni congiunte dei Cdd.

indennità per non residenti e gettoni di presenza”, condizionata dal numero delle sedute e delle riunioni svolte in presenza; va considerato anche il maggiore ricorso, nel 2020, alle modalità di lavoro a distanza attraverso strumenti telematici, per effetto dell'emergenza sanitaria.

**Tabella 2 - Compensi organi**

	2020	2021	Var %
<b>Indennità annuale</b>			
Cig	562.178	605.253	7,7
Cda	358.697	359.336	0,2
Cs	35.720	35.720	0,0
Cdd	56.630	55.725	-1,6
<b>Totale</b>	<b>1.013.225</b>	<b>1.056.034</b>	<b>4,2</b>
<b>Indennità non res.</b>			
Cig	9.608	14.431	50,2
Cda	12.919	29.315	126,9
Cs	-	-	
Cdd	-	-	
<b>Totale</b>	<b>22.528*</b>	<b>43.746</b>	<b>94,2</b>
<b>Rimborsi spese</b>			
Cig	87.493	109.907	25,6
Cda	45.020	70.481	56,6
Cs	6.202	1.939	-68,7
Cdd	5.910	4.159	-29,6
<b>Totale</b>	<b>144.625</b>	<b>186.486</b>	<b>28,9</b>
<b>Gettoni di presenza</b>			
Cig	108.614	153.051	40,9
Cda	49.043	32.011	-34,7
Cs	34.888	38.867	11,4
Cdd	13.632	17.294	26,9
<b>Totale</b>	<b>206.176*</b>	<b>241.224*</b>	<b>17,0</b>
<b>Totale generale</b>	<b>1.386.554</b>	<b>1.527.490</b>	<b>10,2</b>

Fonte: dati Epap

\*La squadratura del risultato parziale è dovuta all'arrotondamento.

Nella nota integrativa, tra le annotazioni a corredo della situazione patrimoniale, si evidenzia che, nell'ambito della convenzione stipulata con la banca cui è affidato il servizio di tesoreria dell'Ente, per l'erogazione di prestiti a favore degli iscritti<sup>5</sup>, è stata concessa garanzia in favore dei medesimi per l'importo di euro 26.000 (debito residuo degli iscritti: euro 6.140).

<sup>5</sup> Il 27 settembre 2011 il Cda aveva approvato la convenzione con la banca per l'erogazione di prestiti a favore degli iscritti ed in pari data il medesimo organo aveva deliberato l'adozione del regolamento concernente la concessione di detti benefici. Detti atti non sono mutati nel periodo di riferimento.

Nel corso dell'istruttoria (nota del 14 febbraio 2023) l'Epap ha precisato che la suddetta convenzione non ha ricevuto modifiche e di non aver sostenuto oneri a copertura dei finanziamenti a favore degli iscritti, neanche sotto forma di obbligazioni emesse dalla banca, modalità pur prevista dall'art. 5 della convenzione<sup>6</sup>. Ha specificato, altresì, che non sono in essere garanzie rilasciate a favore di amministratori.

---

<sup>6</sup> Altra modalità è costituita dalla garanzia solidale, per la durata del finanziamento, sull'intero ammontare della perdita che la banca dovesse sopportare in caso di eventuale insolvenza dell'iscritto, con restituzione all'Ente delle somme che dovessero essere recuperate dal debitore stesso, con esclusione delle spese legali.

### 3. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

L'assetto organizzativo risulta articolato in aree, strutture complesse, cui fanno capo uffici di responsabilità che svolgono l'attività in coerenza con i processi gestionali dell'Ente, ed uffici, strutture che realizzano le attività funzionali, sotto il coordinamento del Direttore generale (Dg) o dei responsabili dell'area.

Il vertice della struttura organizzativa è rappresentato dalla figura del Dg che coordina l'insieme delle attività e dà esecuzione alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione.

Riportano direttamente al Dg i responsabili delle aree:

- Affari generali, cui fanno capo gli uffici protocollo e supporto per gli organi;
- Amministrazione e finanza, ripartito in due uffici per ciascun settore;
- Contributi e prestazioni, articolato nei due rispettivi uffici.

Riportano direttamente al Dg, inoltre, gli uffici:

- Legale;
- Personale;
- Sicurezza e controllo;
- Economato e logistica.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali privati; vengono sottoscritti due atti negoziali, per il personale dirigenziale (incluso il Direttore generale) e per quello non dirigenziale. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 è stato sottoscritto il rinnovo del c.c.n.l. per il triennio 2019-2021, per entrambi i settori.

Come evidenziato in corso di istruttoria, il reclutamento del personale è preceduto da una selezione affidata a società specializzate; queste sottopongono all'Ente rose di candidati, i quali vengono successivamente scrutinati dall'Epap, a cui spetta la scelta finale.

Con riferimento al Dg, la selezione viene condotta (dalla società esterna) sulla base di un avviso pubblicato sul sito istituzionale; la valutazione finale spetta al Cda, che, come già riferito, delibera l'assunzione del Direttore generale e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico, come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a) dello statuto.

L'incarico di Direttore generale è stato conferito con delibera del Cda del 3 agosto 2017 per due anni (rinnovabili per ulteriori due) a decorrere dal 31 luglio 2017;; alla scadenza, l'incarico è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2020. Sono seguiti un ulteriore rinnovo annuale fino al 31 dicembre 2021, e poi due ulteriori rinnovi (per sei e quattro mesi), sino al 31 ottobre 2022.

Con riferimento ai rinnovi per il 2022 l'Ente (delibera Cda del 15 dicembre 2021) ha evidenziato, a motivazione del protrarsi dell'incarico, che l'emergenza sanitaria non ha consentito il completamento delle azioni di riorganizzazione previste, né l'approntamento della procedura selettiva per un nuovo affidamento.

A decorrere dal 1° novembre 2022, la funzione è restata vacante fino alla nomina, avvenuta nella seduta del Cda del 23 febbraio 2023 su proposta del Presidente, del nuovo Direttore dell'Ente.

Si sottolinea, in proposito, che lo stesso Cda nel corso della seduta del 12 maggio 2022 aveva approvato l'indizione della procedura per l'affidamento della fornitura di servizi finalizzati alla individuazione per candidati idonei alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore generale, nonché il relativo avviso pubblico e l'allegato schema di manifestazione di interesse: la predetta procedura si era positivamente conclusa nella seduta del 4 ottobre 2022. Nel corso della seduta del Cda del 26 gennaio 2023 la società risultata affidataria ha presentato una *short list* di candidati ritenuti idonei e la relativa relazione. Il Cda, nella medesima seduta ha ritenuto non necessario lo svolgimento di colloqui aggiuntivi dei soggetti idonei, rimettendosi alle determinazioni del Presidente. Questi, nella successiva seduta dell'8 febbraio, non ha a sua volta ritenuto di indicare alcuno dei nominativi compresi nella lista predetta e, nella seduta del 23 febbraio, ha proposto al Cda il conferimento dell'incarico di Direttore generale al dipendente dell'Ente già responsabile dell'Area amministrazione e finanza, per la durata di cinque anni rinnovabili, previo riconoscimento della qualifica dirigenziale. Il Consiglio, approvando la proposta, ha delegato inoltre il Presidente alla definizione del conseguente trattamento economico, secondo i criteri fissati nell'art. 8 del ccnl per il personale dirigente degli enti previdenziali privatizzati (compenso annuo almeno pari almeno al minimo tabellare; una indennità di dirigenza almeno pari al 10 per cento del trattamento economico; una indennità a titolo di retribuzione accessoria).

Questa Corte osserva che, secondo quanto deliberato dall'organo di amministrazione, la nomina del Direttore dell'Ente avrebbe dovuto conseguire ad una scelta tra coloro che, previamente selezionati, avessero manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico.

Posto che detto *iter* non è stato seguito questa Corte ribadisce la necessità, al fine di garantire il buon andamento della gestione, che le assunzioni, ivi compresa la nomina del Direttore generale dell'Ente, siano il risultato dell'espletamento di una procedura esplorativa per l'individuazione dell'affidatario dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Considerato, inoltre, che i rinnovi dell'incarico del precedente Dg sono proseguiti oltre i termini previsti nella citata delibera del 2017 per ulteriori due anni, si raccomanda all'Ente, per il futuro, di programmare l'avvio delle operazioni finalizzate al reclutamento di personale con un anticipo congruo, tale da consentire il rispetto dei limiti temporali deliberati per il rinnovo, all'atto del conferimento dell'incarico.

Al 31 dicembre 2020 la consistenza numerica del personale risulta invariata rispetto agli esercizi precedenti. In data 1° maggio 2020 un'unità già a tempo determinato è stata assunta a tempo indeterminato ed un'unità a tempo indeterminato, collocata, a sua richiesta, in aspettativa per due anni per motivi personali, è stata sostituita il 9 novembre 2020 con un'unità a tempo determinato.

**Tabella 3 - Consistenza del personale**

Qualifica	2020	2021
Direttore	1	1
Dirigenti	1	1
Quadri	3	3
Area A	3	3
Area B	17	17
Area C	2	2
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

### 3.1 Costo del personale

Nella tabella seguente sono rappresentati i costi sostenuti, comprensivi degli oneri previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).

**Tabella 4 - Costi per il personale**

	2020	2021	Var %
<b>Salari e stipendi</b>			
Retribuzioni lorde	1.042.199	1.063.032	2,0
Premi aziendali di risultato	260.492	276.566	6,2
Indennità	200	-	
<b>Totale</b>	<b>1.302.891</b>	<b>1.339.598</b>	<b>2,8</b>
<b>Contributi previdenziali e assicurati</b>	<b>347.260</b>	<b>355.712</b>	<b>2,4</b>
<b>TFR</b>	<b>78.871</b>	<b>86.910</b>	<b>10,2</b>
<b>Altri costi del personale</b>			
Assicurazione sanitaria	27.000	28.000	3,7
Previdenza complementare	41.096	41.485	0,9
Indennità sostitutiva di mensa	34.366	33.387	-2,8
Guarentigie sindacali	-	1.548	
Lavoro in somministrazione	-	10.932	
Formazione	48	-	
Welfare aziendale	33.904	34.384	1,4
Gratifica natalizia	20.002	19.502	-2,5
<b>Totale</b>	<b>156.416</b>	<b>169.238</b>	<b>8,2</b>
<b>Totale costo personale</b>	<b>1.885.438</b>	<b>1.951.458</b>	<b>3,5</b>

Fonte: Dati Epap

A decorrere dal 31 luglio 2017 è stato previsto per il Direttore generale il trattamento annuo lordo onnicomprensivo di 100.000 euro, con eventuale assegnazione di 8.000 euro a titolo di premio aziendale di risultato, su delibera del Cda. La Cassa ha specificato che, con deliberazione del Cda del novembre 2022, ha corrisposto per la funzione di Dg un premio di risultato complessivo pari a euro 34.000, con riferimento al periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2022<sup>7</sup>.

Il costo del personale si presenta in aumento (da euro 1.951.458 nel 2021 a euro 1.885.438 euro nel 2020); l'incremento è generato prevalentemente dal rinnovo del Ccnl per gli anni 2019-2021. L'incidenza di tale voce di spesa sul totale dei costi evidenzia percentuali stabili, come si evince dalla seguente tabella.

<sup>7</sup> Al 30 luglio 2019 euro 16.000; al 31 dicembre 2021 euro 10.000; al 30 giugno 2022 euro 4.000; al 31 ottobre 2022 euro 4.000.

**Tabella 5 - Incidenza dei costi del personale sui costi della produzione**

	2020	2021
Totale costo del personale	1.885.438	1.951.458
Costi della produzione	67.003.274	82.565.358
Incidenza % costi del personale sui costi della produzione	<b>2,81</b>	<b>2,36</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

### 3.2 Costo delle prestazioni di lavoro autonomo

Si registra un aumento complessivo dei costi per prestazioni professionali, da euro 321.768 nel 2020 a euro 353.707 a fine 2021.

**Tabella 6 - Costo delle prestazioni di lavoro autonomo**

	2020	2021
Consulenze finanziarie	170.800	170.800
Consulenza del lavoro	9.135	9.135
Consulenza amministrativa	22.077	15.921
Consulenza legale e notarile	46.183	61.846
Consulenza attuariale	28.455	21.308
Ulteriori consulenze	22.662	29.817
<b>Totale compensi per consulenze</b>	<b>299.312</b>	<b>308.827</b>
Compensi per spese legali	22.456	44.880
<b>-Totale compensi professionali</b>	<b>321.768</b>	<b>353.707</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

L'aumento nel biennio è da riferire soprattutto ai costi per la rappresentanza in giudizio, che risultano raddoppiati, e a quelli per consulenze legali, a supporto degli organi e degli uffici dell'Ente che crescono del 33,92 per cento. Flettono a fine periodo i costi per consulenze amministrative (-27,88 per cento) ed attuariali (-25,12 per cento).

Stabili si presentano le consulenze finanziarie, in tema di investimenti. Si registra, inoltre, l'incremento del 31,57 per cento delle ulteriori consulenze; con riferimento a queste ultime, il costo, nel 2021, riguarda l'incarico di responsabile per la protezione dei dati (per 15.226 euro), e l'aggiornamento del modello 231 (per 14.591 euro).

In relazione al tendenziale aumento del costo per le consulenze la Sezione insiste nel rilevare la necessità di monitorare il ricorso agli incarichi esterni, verificando *in primis* e costantemente la sussistenza delle competenze interne per lo svolgimento delle attività oggetto del



conferimento, anche attivando percorsi di valorizzazione del personale, tenuto conto che l'oggetto degli affidamenti in parte riguarda attività ordinaria dell'Ente, a carattere continuativo.

Si rileva, inoltre, che le informazioni contenute nella nota integrativa sul tema si presentano molto sintetiche; in relazione a ciò, si raccomanda un maggiore dettaglio in ciascuno degli aggregati proposti.

## 4. VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA

Con riferimento alle disposizioni in materia di contenimento della spesa, anche nel 2019 l'Ente ha omesso il riversamento opzionale di cui all'art. 1, comma 417, della legge 23 dicembre 2013, n. 147<sup>8</sup> (15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010), riferendo di aver mantenuto il risparmio quantificato nella misura sopra indicata e di aver rispettato le ulteriori norme di contenimento delle spese.

Nel fondo rischi (euro 671.073) sono iscritte le somme accantonate dal 2017 al 2019 in attesa della definizione dei giudizi instaurati dall'Ente, il quale ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013, anche in relazione alla sentenza della Consulta n. 7 dell'11 gennaio 2017<sup>9</sup>.

Nell'attualità, come riferito dall'Ente, nel 2021 erano pendenti due ricorsi al Tar Lazio, (Sezione V ter, con il n. di R.G. 10860/2017, relativo ai versamenti eseguiti negli anni 2012 - 2013; Sezione III, n. di R.G. 9672/2017, per gli anni successivi). Con sentenza n. 18364 del 7 dicembre 2023 il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Si rammenta, in proposito, che, sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n. 205 del 2017, le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato hanno cessato di essere applicate agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, a decorrere dall'anno 2020, ferme restando, in ogni caso, solo le disposizioni che recano vincoli in materia di personale.

Con l'art. 1, comma 601, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 è stata esplicitamente ribadito che *"resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"* e, contestualmente, è stata esclusa l'applicabilità agli stessi enti dei commi da 590 a 600 dello stesso art. 1, recanti specifiche disposizioni di riduzione della spesa.

---

<sup>8</sup> Comma modificato dall'art. 50, comma 5, del d.l. n. 66 del 2014. La disposizione aveva introdotto, con specifico riferimento agli enti previdenziali di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 ed al d. lgs. n. 103 del 1996, la possibilità di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, ferme restando le disposizioni vigenti recanti vincoli in materia di spese di personale. Per maggiori dettagli sulla vicenda si veda la precedente relazione.

<sup>9</sup> La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, le disposizioni di contenimento non investite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 7 del 2017 Sono rimaste operative fino al 2019, non avendo l'Epap, nell'omettere il riversamento, esercitato l'opzione di cui al citato art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013. Trattasi:

- dell'art. 5, commi 2, 7 e 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (rispettivamente in materia di spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni *taxi*<sup>10</sup>, di buoni pasto, nonché di divieto di monetizzazione delle ferie non godute);
- dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, in tema di spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

In risposta ai rilievi espressi dal Mef nella nota sul consuntivo 2019 del 19 gennaio 2021, l'Epap, con riscontro del 12 aprile 2021, ha dichiarato di non disporre di autovetture, di non avvalersi di servizi di noleggio, di non aver acquistato buoni *taxi*, di aver ridotto l'indennità sostitutiva di mensa a sette euro, di non aver corrisposto somme a titolo di ferie e permessi non goduti. Quanto al limite di spesa per incarichi di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa, l'Ente ha tenuto conto che il limite predetto ha operato sino all'esercizio 2016, richiamando la sentenza della Corte costituzionale del 3 marzo 2016, n. 43, in cui è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»".

Per quanto evidenziato, a decorrere dall'esercizio 2020, in forza delle citate norme derogatorie, i limiti permangono con riferimento solo alle spese per il personale.

Nella precedente Relazione la Sezione aveva evidenziato, riprendendo condivisibili osservazioni del Mef sul consuntivo 2020 del 1° ottobre 2021, come la nota integrativa non recasse adeguate informazioni al fine di verificare il rispetto, ivi meramente dichiarato, delle norme di contenimento. Dette informazioni non sono contenute neanche nel consuntivo 2021,

---

<sup>10</sup> Sostituito dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014. La Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 1 dell'art. 15, "nella parte in cui si applica alle Regioni".

pur dichiarandosi che l'Ente si attiene ai limiti posti in materia di personale. Il Mef nella nota del 20 novembre 2022 sul consuntivo 2021 ha osservato non essere stato fornito dall'Ente riscontro alla missiva del 1° ottobre 2021.

Si insiste nel raccomandare all'Ente, analogamente a quanto riferito in materia di incarichi, di dare evidenza nel predetto documento contabile del rispetto dei limiti di spesa, mediante specifici dati dimostrativi, sui quali il Collegio dei sindaci potrà esprimere le proprie eventuali osservazioni.

## **5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Con delibera del Cda del 25 gennaio 2018, l'Ente si è dotato del "Modello di organizzazione e gestione", documento finalizzato a stabilire le "misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato); detto atto organizzatorio include il codice etico ed il regolamento dell'Organismo di vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b, del citato decreto legislativo), il quale è stato nominato in forma monocratica con delibere del Cda del 5 aprile 2018 e, successivamente, del 1° luglio 2021.

Sul sito dell'Ente risultano pubblicati i bilanci preventivi, i conti consuntivi corredati delle note integrative e delle relazioni del Presidente, i Piani annuali degli indicatori e risultati attesi di bilancio, in applicazione dell'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del già citato decreto-legge n. 66 del 2014.

Risultano, altresì, pubblicate le determinazioni di questa Corte (art. 31 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013), e le informazioni concernenti l'indicatore annuale dei pagamenti, ex art. 33 del medesimo decreto (giorni -10,00).

## 6. GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 103 del 1996, ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche, si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335 del 1995, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo e secondo le modalità attuative previste dal regolamento dell'Ente.

L'Epap eroga trattamenti pensionistici determinati moltiplicando il montante individuale contributivo per il coefficiente di trasformazione in rendita, coefficiente che varia secondo l'età del soggetto, alla data di decorrenza del pensionamento.

Al riguardo l'art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, prevede che i coefficienti siano stabiliti con decreto del Mlps di concerto con il Mef, ogni tre anni, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del prodotto interno lordo (Pil) di lungo periodo, rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, come rilevati dall'Istat. L'art. 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto che gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 siano effettuati con periodicità non più triennale ma biennale.

Nella tabella allegata al regolamento di previdenza è riportato l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione; con decreti del Mlps, di concerto con il Mef, del 1° giugno 2020 e del 1° dicembre 2022 sono stati previsti i coefficienti aggiornati, rispettivamente, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2023.

Il montante individuale è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione di quello della richiesta, nel regime dell'interesse composto, tenuto conto della media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del Pil, calcolata dall'Istat, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, come richiamata nel predetto regolamento (art. 12, commi 5 e 6)<sup>11</sup>. Le varie tipologie di pensioni (vecchiaia, inabilità, invalidità) sono corrisposte a condizione che l'iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva (regolamento, art. 11, comma 3)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Per il 2021 l'Istat ha comunicato che il coefficiente è inferiore all'unità ed ammonta a 0,999785, in relazione all'andamento quinquennale del valore nominale del Pil.

<sup>12</sup> Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.), nel rapporto tra lavoratore dipendente, datore di lavoro ed ente previdenziale, non trova applicazione in quello tra libero professionista ed ente previdenziale (Cass. sez. lav. n. 15643 del 14 luglio 2008 e numerosi precedenti ivi richiamati).

Il regolamento stesso (commi 6 *bis* e 6 *ter* dell'art. 12) stabilisce che, qualora dalle risultanze del bilancio consuntivo annuale i rendimenti netti realizzati dall'Ente siano superiori agli importi attribuiti a titolo di rivalutazione di legge, l'Ente possa, con delibera annuale del Cda approvata dai Ministeri vigilanti, destinare al montante di ciascuno degli iscritti, in misura proporzionale, un importo aggiuntivo fino ad un massimo del 60 per cento della differenza (cosiddetto *extra-rendimento*) tra l'importo del rendimento netto degli investimenti effettivamente conseguito e il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazioni di legge, previa verifica del rispetto del vincolo dell'equilibrio economico, finanziario e tecnico - attuariale dell'Ente.

La tabella seguente espone una variazione positiva del numero complessivo degli iscritti, rispetto al 2020, dell'1,83 per cento. L'aumento ha interessato tutte le categorie; di maggiore rilievo si presentano le variazioni degli agronomi e forestali (382 unità), dei geologi (137 unità) e dei chimici e fisici (50), mentre gli attuari registrano un incremento di 3 unità.

Risultano sostanzialmente costanti (17.888 nel 2021; 17.850 nel 2020) gli iscritti attivi (non pensionati). Sull'aumento complessivo degli iscritti ha, pertanto, inciso prevalentemente l'incremento degli iscritti pensionati e dei cessati<sup>13</sup>.

**Tabella 7 - Iscritti complessivi**

<b>Categorie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
a) Attuari	257	260
b) Chimici e fisici	3.551	3.601
c) Agronomi e forestali	14.696	15.078
d) Geologi	12.814	12.951
<b>Totale iscritti*</b>	<b>31.318</b>	<b>31.890</b>
<i>di cui:</i>		
<b>Iscritti attivi (non pensionati) - A</b>	<b>17.850</b>	<b>17.888</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

\*Attivi non pensionati, pensionati attivi e non attivi, cessati.

Al 31 dicembre 2021, come evidenziato nella tabella che segue, i pensionati sono n. 3.554, rispetto ai 3.261 nel 2020, con un incremento dell'8,98 per cento, coerente con la crescita dell'età media degli iscritti e con la situazione demografica italiana.

<sup>13</sup> Gli iscritti possono versare contributi anche dopo la maturazione del diritto ad un trattamento previdenziale, anche se non continuano l'attività. Tra gli iscritti pensionati, perciò, sono inclusi gli iscritti pensionati sia attivi che non attivi. Tra gli iscritti sono annoverati anche quelli (cosiddetti "cessati") non contribuenti, nelle ipotesi in cui essi non svolgano temporaneamente l'attività professionale (art. 1 del regolamento per le attività statutarie).

Il rapporto tra iscritti attivi (non pensionati) e pensionati si riduce dal 5,47 per cento al 5,03, a causa del più considerevole aumento dei secondi rispetto ai primi.

**Tabella 8 - Rapporto tra iscritti attivi (non pensionati) e pensionati**

	2020	2021
<b>Iscritti attivi (non pensionati) - A</b>	<b>17.850</b>	<b>17.888</b>
<b>Pensionati - B</b>	<b>3.261</b>	<b>3.554</b>
Pensioni vecchiaia	2.580	2.805
Pensioni invalidità	113	118
Pensioni inabilità	11	11
Pensioni reversibilità	237	274
Pensioni indirette	320	346
<b>Rapporto A/B</b>	<b>5,47</b>	<b>5,03</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

## 6.1 Contribuzione

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è stato determinato nel regolamento vigente *ratione temporis* (art. 3) nella misura del 10 per cento del reddito professionale netto, salve maggiori aliquote previste in accordi collettivi.

A richiesta degli iscritti è stato consentito avvalersi ogni anno di una maggiore aliquota contributiva stabilita in misura non inferiore al 12 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel medesimo regolamento, è stato previsto un contributo soggettivo in misura superiore al 10 per cento, scegliendo tra le aliquote contributive ivi indicate, fino al massimo del 60 per cento (80 per cento con le modifiche al regolamento approvate dai Ministeri nel 2022).

L'iscritto di età inferiore ai 30 anni può versare un contributo minimo ridotto del 30 per cento per i primi tre anni, con facoltà di successiva integrazione secondo modalità stabilite dal Cda. È, inoltre, dovuto un contributo di solidarietà nella misura del due per mille del reddito professionale netto; il gettito, per previsione statutaria (art. 18), è destinato ad eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali e può essere destinato anche a iniziative sociali, sanitarie e assistenziali a beneficio degli iscritti.

All'inizio di ogni anno l'Ente stabilisce contributi soggettivi e di solidarietà minimi per fasce di reddito; i primi sono stati confermati in euro 623, come nel 2020; i secondi sono stati confermati nell'importo stabilito sin dal 2012, ossia in euro 12.



È previsto, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 103 del 1996, sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 133 del 12 luglio 2011, un contributo integrativo (non inferiore al 2 per cento né superiore al 5 per cento del fatturato lordo) posto a carico dei committenti, ossia di coloro che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti.

Questi ultimi applicano, per effetto delle disposizioni regolamentari, la maggiorazione percentuale del 2 per cento sui corrispettivi lordi che formano il reddito professionale imponibile. Esiste un limite minimo annuale: il contributo integrativo è stabilito nella misura prevista per il 2020, ossia in euro 87 con reddito lordo minimo fino ad euro 4.361 e reddito imponibile massimo non superiore ad euro 103.055.

Il predetto art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 103 del 1996, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 133 del 2011, ha, inoltre, riconosciuto, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici, la facoltà di attribuire parte del contributo integrativo, originariamente destinato alle spese di gestione dell'Ente, all'incremento dei montanti individuali, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse", previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti"<sup>14</sup>.

Si richiama la precedente relazione in ordine alla vicenda che ha riguardato il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, instaurato dall'Epap: l'Ente aveva impugnato la nota del MIps del 7 dicembre 2012, nella parte in cui subordinava l'approvazione della modifica regolamentare con cui era stato previsto l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4 per cento, alla condizione che il contributo stesso rimanesse invariato al 2 per cento per le prestazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni.

La controversia si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 3 luglio 2018, n. 4062, sull'appello del Ministero, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dell'Ente.

Restando sul tema, con il regolamento entrato in vigore ad aprile 2022, l'aliquota è stata stabilita nel 4 per cento; il 2 per cento è destinato al conto separato in cui è evidenziato

---

<sup>14</sup> L'art. 3, comma 8, citato nel testo, aggiunge che le delibere "concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni".

l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente, ed il restante 2 per cento ai montanti individuali.

## 6.2 Prestazioni previdenziali

Si indicano, di seguito, i trattamenti previdenziali erogati dall'Ente, previsti dagli artt. 14 e ss. del regolamento del 2011 (non modificati successivamente), con evidenza, per grandi linee, dei rispettivi requisiti legittimanti:

- pensione di vecchiaia: spetta all'iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità;
- pensione di inabilità: spetta all'iscritto da almeno cinque anni, divenuto permanentemente e totalmente inabile ad esercitare la professione, che abbia cessato l'attività con cancellazione dall'ordine professionale e versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- pensione di invalidità: spetta all'iscritto da almeno cinque anni, la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità ai superstiti: quella di reversibilità spetta al coniuge ed altri familiari, a specifiche condizioni e secondo determinate aliquote, ove il *de cuius* risulti pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai superstiti applicando le accennate aliquote alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all'iscritto in caso di inabilità; in entrambi i casi la pensione è attribuita in cumulo con i redditi del beneficiario nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, richiamato dal citato regolamento.

Le pensioni sono corrisposte all'iscritto in possesso del requisito della regolarità contributiva, sotto il profilo del pagamento dei contributi e della comunicazione del reddito professionale. I superstiti possono comunque saldare il debito contributivo dell'iscritto, perfezionando il

predetto requisito.

L'iscritto con almeno cinque anni di contribuzione, cessato dall'attività professionale, mantiene la posizione contributiva ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico c.d. "differito" (art. 17 del regolamento); in caso di inferiore anzianità contributiva, il medesimo ha diritto alla liquidazione del montante contributivo (sono esclusi dalla restituzione i contributi di solidarietà, integrativi e di maternità).

### **6.3 Prestazioni assistenziali e indennità di maternità/paternità**

L'Ente provvede anche all'erogazione di prestazioni assistenziali, quali:

- sussidi in caso di eventi tipizzati (disagio economico per malattia o infortunio, calamità naturale);
- assegni di studio;
- concorso nelle spese per ospitalità presso case di riposo e per assistenza domiciliare (si veda il regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza approvato dal Mlps in data 22 ottobre 2008).

L'indennità di maternità o di paternità viene erogata nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia) e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall'art. 19 del citato regolamento di previdenza.

Annualmente il Cda determina, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 83 del predetto decreto legislativo, la misura del contributo dovuto dagli iscritti. Tenuto conto del saldo positivo dell'apposito fondo, della fiscalizzazione degli oneri *ex art.* 78 del predetto decreto legislativo e della stima del numero di aventi diritto all'indennità, il contributo è stato stabilito per il 2021 in euro 24 (euro 15 nel 2020).

La seguente tabella espone il risultato annuale di euro -33.832 della gestione del fondo, evidenziando un peggioramento del saldo negativo per il 2021 (euro -6.686 nel 2020), ascrivibile sostanzialmente alle minori risorse erariali ed alle maggiori indennità erogate; si presenta migliorato, invece, il dato relativo alle modifiche della contribuzione relative agli anni precedenti, che derivano dall'accertamento dei dati stimati per l'esercizio 2020 e dal

progressivo recepimento dei dati reddituali mancanti, delle tardive iscrizioni e comunicazioni di cessazione e ripresa di attività professionale.

Si evidenzia, al riguardo, la necessità di un'attenta programmazione delle misure che si prevede di adottare, effettuando le stime secondo criteri di prudenza tali da consentire la copertura dei costi delle erogazioni a carico del fondo, al fine di non gravare il bilancio degli eventuali risultati negativi, concordandosi con quanto rilevato dai Ministeri vigilanti (relazioni sul bilancio Mef del 1° ottobre 2021 e Mlps del 6 dicembre 2021).

**Tabella 9 - Fondo contributo maternità/paternità**

2020		2021	
<b>Saldo al 31.12.2019</b>	<b>108.285</b>	<b>Saldo al 31.12.2020</b>	<b>-6.686</b>
Modifiche contribuzione anni precedenti	-11.100	Modifiche contribuzione anni precedenti	-8.098
Contribuzione esercizio 2020	291.780	Contribuzione esercizio 2021	470.160
Indennità erogate esercizio 2020	-605.948	Indennità erogate esercizio 2021	-624.115
Integrazione d.lgs. 151/2001	210.297	Integrazione d.lgs. 151/2001	134.907
<b>Saldo al 31.12.2020</b>	<b>-6.686</b>	<b>Saldo al 31.12.2021</b>	<b>-33.832</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Nella tabella seguente sono indicati il gettito della contribuzione e gli importi pensionistici erogati.

I contributi nel 2021 crescono ad euro 68.239.539 (+24,94 per cento).

I costi per le pensioni erogate si presentano anch'essi in aumento (+15,87 per cento) e sui quali hanno inciso soprattutto le pensioni di vecchiaia.

**Tabella 10 - Importi contributi e pensioni**

CONTRIBUTI	2020	2021
Soggettivi (tra il 10% ed il 25%)	39.628.581	45.423.469
Integrativi (2% volume affari)	11.052.798	12.677.061
Solidarietà (0,2% reddito)	786.885	896.063
Contributi anni precedenti	3.151.111	9.242.946
<b>TOTALE</b>	<b>54.619.375</b>	<b>68.239.539</b>
PENSIONI	2020	2021
Vecchiaia	8.494.107	9.891.437
Invaldità	357.127	381.336
Inabilità	22.858	23.768
Reversibilità	452.324	528.634
Indirette	353.297	390.266
<b>TOTALE</b>	<b>9.679.713</b>	<b>11.215.441</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

La seguente tabella evidenzia a fine periodo l'aumento del valore della pensione media.

**Tabella 11 - Pensione media**

	2020	2021
Importo pensioni (euro)	9.679.713	11.215.441
Numero pensioni	3.261	3.554
Pensione media	2.968	3.156

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

La tabella che segue indica i costi per le prestazioni previdenziali ed assistenziali ed il dettaglio dei contributi di ogni tipologia, specificandone il saldo, che risulta consistente e positivo, così come l'indice nel periodo di riferimento.

**Tabella 12 - Contributi complessivi e prestazioni previdenziali e assistenziali**

	2020	2021	Var %
Contributi soggettivi	39.628.581	45.423.469	14,6
Contributi integrativi	11.052.798	12.677.061	14,7
Contributi di solidarietà	786.885	896.063	13,9
Contributi di maternità	291.780	470.160	61,1
Integrazione Stato per la maternità	210.297	134.907	-35,8
Ricongiunzioni attive	4.247.073	7.464.499	75,8
Contribuzioni anni precedenti	3.151.111	9.242.946	193,3
Riscatti contributivi	864.510	842.070	-2,6
Sanzioni amministrative da iscritti	1.337.313	1.049.861	-21,5
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>61.570.348</b>	<b>78.201.036</b>	<b>27,0</b>
Pensioni agli iscritti	9.679.713	11.215.441	15,9
Indennità di maternità	605.948	624.115	3,0
Prestazioni differite	62.374	158.323	153,8
Ricongiunzioni passive	18.797	142.248	656,8
Provvidenze agli iscritti	847.429	661.805	-21,9
Coperture assicurative assist.li	886.494	785.678	-11,4
<b>TOTALE PRESTAZ. PREV. E ASS.</b>	<b>12.100.755</b>	<b>13.587.610</b>	<b>12,3</b>
<b>Differenza contributi/prestazioni complessivi</b>	<b>49.469.593</b>	<b>64.613.426</b>	<b>30,6</b>
<b>Rapporto contributi/prestazioni complessivi</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

L'ammontare del contributo soggettivo obbligatorio annuo risulta in aumento; occorre considerare che il dato per l'esercizio 2020 aveva risentito degli interventi legislativi di differimento delle scadenze contributive. Lo stesso andamento si riscontra per i contributi integrativi. Le contribuzioni relative agli anni precedenti si riferiscono a rettifiche dei dati stimati in base a diversi fattori, come le attività di accertamento, di acquisizione delle dichiarazioni contributive e delle comunicazioni di cessazione e ripresa dell'attività professionale.

I contributi da ricongiunzioni attive si riferiscono al trasferimento del montante contributivo ad opera di altri enti previdenziali, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 (*ex adverso* quelle passive costituiscono una voce di costo). I riscatti contributivi ineriscono a periodi antecedenti l'istituzione dell'Ente ed ai riscatti degli anni di laurea.

L'integrazione per la maternità attiene alla fiscalizzazione degli oneri sociali per maternità o paternità *ex art.* 78 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.

Le "provvidenze" si riferiscono al sussidio erogato per circostanze o interventi eccezionali a favore di quegli iscritti, pensionati e superstiti, che, in regola con i versamenti contributivi, presentino un reddito familiare non superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.

Le provvidenze si riducono del 21,9 per cento. Nel 2020 l'ammontare dei sussidi-provvidenze (euro 847.429) comprendeva quelli correlati all'emergenza sanitaria per circa 422.000 euro, riconosciuti a 385 iscritti; nel 2021 sono stati previsti sussidi a causa del Covid-19 per euro 314.295 a beneficio di 274 iscritti.

Le coperture assicurative, in riduzione, comprendono, per la maggior parte, le prestazioni mediche e diagnostiche di cui all'assicurazione sanitaria integrativa, a totale carico del fondo di solidarietà; è inclusa la cosiddetta *ltc (long term care)*, che garantisce una rendita vitalizia all'iscritto a seguito della perdita duratura dell'autosufficienza.

Nel 2021 il rapporto tra entrate contributive e prestazioni previdenziali e assistenziali (pari a 5,8) è migliorato, per il più consistente incremento delle entrate contributive rispetto a quello che ha interessato le prestazioni pensionistiche.

La tabella seguente espone i dati relativi alla copertura del debito previdenziale, rapportando gli accantonamenti ai fondi (contributo soggettivo, solidarietà e pensioni) alle relative poste dell'attivo.

**Tabella 13 - Copertura del debito previdenziale/assistenziale**

	2020	2021
<b>Riserve (A)</b>		
Fondo contributo soggettivo	874.954.636	912.236.470
Fondo contributo di solidarietà	7.859.403	8.320.561
Fondo pensioni	124.570.772	141.110.622
<b>TOTALE(A)</b>	<b>1.007.384.811</b>	<b>1.061.667.653</b>
<b>Attività (B)</b>		
Attività finanziaria immobilizzata e ratei attivi	956.203.041	982.900.339
Attività finanziaria non immobilizzata	57.539.861	55.641.299
Disponibilità liquide	29.250.309	83.442.618
Crediti verso iscritti*	59.597.278	62.543.765
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.102.590.489</b>	<b>1.184.528.021</b>
<b>Tasso di copertura debito previdenziale/assistenziale (B/A %)</b>	<b>109%</b>	<b>112%</b>

Fonte: Dati Epap

\*Per contributi soggettivi e di solidarietà.

Il fondo contributo soggettivo rappresenta le riserve dell'Ente per gli impegni nel lungo termine per prestazioni previdenziali; esso accoglie l'ammontare complessivo dei montanti individuali, annualmente incrementato della rivalutazione maturata al 31 dicembre, pari al tasso di variazione del Pil nominale di cui all'art.1, comma 9, della legge, n. 335 del 1995.

Il fondo di solidarietà è destinato a riequilibrare eventuali differenze gestionali tra le quattro categorie professionali (secondo quanto previsto, per l'ente pluricategoriale, dell'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 103 del 1996 e dall'art. 18, comma 4, dello statuto) ed a realizzare i servizi con finalità assistenziale, ove compatibili con la destinazione primaria. All'atto del pensionamento, il montante individuale viene trasferito dal fondo soggettivo al fondo pensioni che costituisce la riserva per gli iscritti già pensionati (ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto). Il rapporto tra il valore del fondo pensioni al 31 dicembre 2021 (euro 141.110.622) e le pensioni erogate nell'anno (euro 11.215.441) è notevolmente superiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 509 del 1994<sup>15</sup>, fissata a cinque (12,58).

Ai sensi del citato art. 19, comma 1, dello statuto, le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio del fondo pensioni sono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità

<sup>15</sup> La norma indicata nel testo prevede la costituzione di "una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere".

dal conto separato che evidenzia l'ammontare del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente (art. 18, comma 3, dello statuto). Si registra a fine periodo il tasso di copertura del debito previdenziale/assistenziale del 112 per cento, costante rispetto agli esercizi precedenti. Il dato consente di porre in comparazione il debito con le relative poste dell'attivo.



Il rapporto tra contributi soggettivi e pensioni di cui alla seguente tabella, sempre di segno positivo, si presenta in diminuzione.

**Tabella 14 - Rapporto contributi soggettivi/prestazioni pensionistiche**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Contributi soggettivi	39.628.581	45.423.469
Pensioni	9.679.713	11.215.441
<b>Saldo</b>	<b>29.948.868</b>	<b>34.208.028</b>
Rapporto contributi/pensioni	<b>4,09</b>	<b>4,05</b>

Fonte: Dati Epap

## 7. ATTIVITA' CONTRATTUALE

L'Ente rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; il nuovo codice, in vigore dal 1° luglio 2023, è stato approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); detta normativa si applica, tra gli altri soggetti, anche agli "organismi di diritto pubblico" (art. 3, comma 1, lett. a e d), tra i quali sono annoverabili gli enti "che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza", inclusi nell'allegato IV, che contiene l'elenco (non tassativo) degli organismi di diritto pubblico.

Viene in evidenza, altresì, l'art. 1, comma 10 *ter*<sup>16</sup> del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 20, comma introdotto dall'art. 32, comma 12, della legge 15 luglio 2011, che ha fatto salva l'applicazione del regime proprio dei contratti pubblici alle associazioni e fondazioni privatizzate laddove, comunque, vi sia per legge contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti.

Con riferimento alle procedure contrattuali per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, attivate nel corso degli esercizi finanziari di interesse, l'Ente ha comunicato i dati esposti nelle seguenti tabelle.

**Tabella 15 - Attività contrattuale - 2021**

Acquisizioni lavori, servizi e forniture (d.lgs. n.50/2016)	Numero totale contratti	Utilizzo CONSIP	Utilizzo MEPA	Extra Consip e MEPA	Import o aggiudicazione esclusi oneri di legge	Spesa sostenuta nell'esercizio in esame
Procedura aperta (art. 60)	2		2		109.158	26.688
Affidamento diretto (art. 36, c.2 lett. a)	55		3	52	245.427	245.632
Affidamento diretto previo confronto offerte economiche (art. 36, c.2 lett. a)	7		2	5	59.457	57.768
<b>Totale complessivo</b>	<b>64</b>		<b>7</b>	<b>57</b>	<b>414.042</b>	<b>330.090</b>

Fonte: Dati Epap

<sup>16</sup> Comma 10 *ter*: "Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture. La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni".

Le due procedure ordinarie hanno riguardato da un canto l'affidamento per 36 mesi del servizio di revisione contabile, con importo di aggiudicazione di euro 59.550, dall'altro quello per 36 mesi del servizio di consulenza amministrativa contabile, con importo di aggiudicazione di euro 49.608.

Gli affidamenti diretti senza previa consultazione di più operatori sono stati 55 (22 nel 2020), per euro 245.427 (per euro 265.757 nel 2020); l'incidenza dei predetti affidamenti sul totale delle procedure (euro 414.042 nel 2021; euro 354.728 nel 2020) flette dal 74,91 al 59,28 per cento; anche con riferimento al 2021, peraltro, va considerato l'ampliamento della possibilità di ricorrere a tale tipologia di procedura negoziale previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120<sup>17</sup>.

Con delibera del 15 dicembre 2021 sono state attribuite le funzioni di responsabile della trasparenza ai fini dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in tema di procedure di affidamento dei contratti pubblici.

---

<sup>17</sup> L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020 ha previsto, ai fini di incentivazione degli investimenti nel periodo emergenziale, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. La deroga si applica "qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023".

## 8. CONTENZIOSO

L'Epap ha comunicato, nel corso dell'istruttoria (in data 24 febbraio 2023), i seguenti dati del contenzioso complessivo in atto.

Nell'anno 2021 le 19 controversie pendenti hanno avuto ad oggetto il recupero della contribuzione previdenziale obbligatoria, per il *petitum* passivo complessivo di euro 713.270.

L'Ente ha dichiarato che "gli importi delle cause passive riguardanti gli iscritti trovano piena copertura nel fondo svalutazione crediti".

L'Ente stesso ha riferito, inoltre, che il fondo rischi comprende unicamente somme riguardanti il contenzioso pendente innanzi al Tar in materia di destinazione del risparmio sui consumi intermedi, di cui si è detto nell'apposito capitolo della presente relazione.

## 9. GESTIONE PATRIMONIALE

L'unico immobile di proprietà dell'Ente è destinato a sede dello stesso. La voce di bilancio "immobile strumentale", che ammonta ad euro 16.920.982, quale onere complessivo sostenuto per l'acquisto e per le relative spese di ristrutturazione, non presenta variazioni dal 2015 al 2020.

Il totale delle immobilizzazioni materiali risulta a fine periodo ridotto del 2,8 per cento, a causa soprattutto delle variazioni del fondo di ammortamento. Oltre al valore dell'immobile, gli importi da ultimo indicati riguardano costi per impianti, macchinari e arredi.

Ai sensi del comma 15 *bis* dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le disposizioni del medesimo art. 8 in tema di spese per l'utilizzo di immobili, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996.

Tuttavia, un'eccezione a tale disposizione è esplicitamente stabilita per quanto concerne il comma 15 del medesimo articolo<sup>18</sup>, in attuazione del quale il decreto interministeriale del 10 novembre 2010 ha previsto che la predisposizione da parte degli enti sopraindicati, entro il 30 novembre di ogni anno, di un piano triennale da comunicare al Mef ed al MIps, che evidenzia l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari. Il decreto citato inoltre specifica che per le casse privatizzate il piano deve essere allegato al bilancio tecnico e che, entro il 30 giugno di ciascun anno, è fatto obbligo agli enti stessi di comunicare eventuali aggiornamenti sopravvenuti.

La direttiva del MIps del 10 febbraio 2011 ha poi stabilito che i suddetti piani debbono essere redatti previa valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi tratto dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico, attraverso l'utilizzo di appositi indicatori.

---

<sup>18</sup> Il comma 15 indicato nel testo così dispone: "Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme provenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

Il piano triennale 2020-2022, confermativo del precedente, è stato approvato dai Ministeri vigilanti con decreto del 2 luglio 2020. L'Epap ha previsto investimenti immobiliari per 50 mln di euro, destinati in parti uguali all'acquisto di beni e di fondi. Il piano triennale 2021-2023, deliberato dal Cda il 18 novembre 2020, approvato dai Ministeri vigilanti l'11 giugno 2021, prevede la vendita di immobili per 12,5 mln; acquisto di immobili per altrettanti 12,5 mln e acquisto di fondi immobiliari per 22,5 mln. Tuttavia, tanto nel bilancio previsionale 2021, quanto in quello 2022, si evidenzia che l'Ente non ha ancora dato corso agli investimenti immobiliari previsti nei Piano citati.

L'Epap, in risposta all'esigenza, prospettata nell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, che siano predeterminati dagli enti previdenziali "i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti", con delibera del Cda n. 54 del 21 aprile 2015, ha approvato il documento denominato "Sistema decisionale e di controllo della gestione finanziaria". Esso definisce i principi, le finalità e le metodologie per la misurazione e la valutazione dei rischi d'investimento; i limiti dei rischi; le modalità di selezione degli investimenti; i responsabili e le procedure da attivare per la definizione delle azioni di rientro dell'esposizione al rischio.

Il documento citato, inoltre, prevede la facoltà di avvalersi:

- di *advisors* finanziari, scelti nel rispetto della normativa in tema di evidenza pubblica;
- di servizi esterni per la gestione finanziaria e contabile del portafoglio titoli (cosiddetta gestione indiretta), che investono le risorse finanziarie secondo le finalità proprie del mandato ricevuto;
- della banca depositaria per la custodia e amministrazione dei singoli valori, che svolge le funzioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Il Cig nella seduta del 21 luglio 2021 si è espresso favorevolmente sulle disposizioni per la gestione del patrimonio adottato dal Cda, costituite da due documenti: il "Regolamento per la definizione dei principi e dei criteri d'investimento" e il "Documento sulla politica di investimento (DPI), per la specifica degli obiettivi e della politica d'investimento"<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Non era risultato ancora completato, nel corso dell'esercizio in esame, l'iter di approvazione dello schema di decreto del Mef, da adottare di concerto con il Mlps e sentita la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), recante, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, disposizioni riguardanti gli enti previdenziali, in materia di investimenti, conflitti di interessi e banca depositaria. Nell'attualità l'Ente dovrà tener conto, in sede di regolamentazione della materia degli investimenti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il predetto comma 3 dell'articolo 14 è

È stato previsto l'utilizzo di analisi di *Asset liability management* (Alm), quale modello di gestione degli investimenti e del patrimonio integrato, nel quadro del processo di definizione dell'*asset allocation* strategica (Aas) con cui, in un'ottica di medio-lungo periodo, si sceglie il profilo di rischio-rendimento e si definiscono i limiti all'investimento e le esposizioni massime e minime sulle classi di attivi ammissibili. L'analisi è articolata in due fasi, *primary*, rivista ogni tre anni e *target*, rielaborata annualmente.

In data 22 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'acquisizione, per la durata di 36 mesi, del servizio di *advisory* inerente alla gestione del portafoglio complessivo dell'Ente. Il servizio è stato aggiudicato con delibera del Cda, assunta nella seduta dell'8 febbraio 2023.

Il patrimonio mobiliare, la cui composizione è descritta nella tabella 17, ammonta ad euro 1.050.759.753 (euro 1.017.149.780 nel 2020); il valore ai prezzi di mercato è di euro 1.080.675.506 (euro 1.040.325.454 nel 2020).

Gli investimenti mobiliari, che rappresentano la quasi totalità dell'attivo, sono costituiti:

- per il 37 per cento da obbligazioni (36 per cento nel 2020);
- per il 26 per cento da azioni (21 per cento nel 2020);
- per il 20 per cento da fondi obbligazionari (22 per cento nel 2020);
- per il 4 per cento da fondi immobiliari e *private equity* (come nell'anno precedente);
- per il 3 per cento da liquidità (7 per cento nel 2020);
- per lo 0,3 per cento da polizze (come nel 2020).

Si registra, pertanto, la sostanziale stabilità delle quote (comunque nelle voci più significative) in obbligazioni ed in fondi, sia obbligazionari che immobiliari, nonché in polizze; in leggero aumento le azioni.

Nel mese di dicembre del 2019 l'Ente, dichiarato l'intento di valorizzazione dei rendimenti e di realizzazione di maggiore efficienza gestionale, ha completato la costituzione di un comparto d'investimento Sicav-Ucits<sup>20</sup>, denominato "*Eis Flexibile multiasset*", gestito da *Eurizon*

---

sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

<sup>20</sup> Società di investimento a capitale variabile-- *Undertakings for collective investments in transferable securities* - *Eurizon investment*. Trattasi di fondi di investimenti regolati da direttive europee.

*Capital S.A.*, con la sottoscrizione di quote per complessivi euro 714.768.749 euro, mediante conferimento di mandati, fondi e titoli obbligazionari e azionari.

La struttura del comparto prevede l'istituzione di un comitato consultivo degli investitori (*Investors Advisory Committee*), i cui membri sono designati dall'Ente in qualità di unico sottoscrittore, al quale spettano le decisioni circa l'allocazione tra le diverse *asset class* e la proposta al Consiglio di amministrazione della Sicav dei limiti di investimento. È prevista, inoltre, la possibilità di esercitare il diritto di veto su alcune tematiche, tra cui eventuali conflitti di interesse e modifiche alla politica di investimento.

Sul piano tattico è presente un ulteriore comitato (*Investment Committee*) che delibera le allocazioni, in funzione delle predette linee guida, nell'ambito del quale l'Ente ha una partecipazione di minoranza, ma con diritto di veto. L'Ente ha attivato, come esposto nei precedenti referti, per mitigare gli effetti della crisi emergenziale sul portafoglio, nell'ambito del comparto *Flexible multiasset*, una copertura del rischio azionario attraverso la vendita di *future* sul mercato azionario europeo e nord-americano, e ha contemporaneamente ridotto l'esposizione sul mercato obbligazionario *corporate* e convertibili, generando un flusso di liquidità da impiegare successivamente al riassetamento dei mercati.

L'Ente ha comunicato che la gestione dei *future* a fine esercizio 2021 si è chiusa con la minusvalenza di euro 459.680 per il mercato europeo e di euro 226.922 per il mercato USA. Ha aggiunto che il risultato è stato compensato dal positivo andamento dei mercati di riferimento. Quali stabilizzatori del portafoglio le scelte si sono indirizzate anche verso investimenti in oro ed in titoli governativi.



**Tabella 16 - Strumenti finanziari**

	2020			2021		
	Valore contabile	Valore di mercato	Rend cont.%	Valore contabile	Valore di mercato	Rend cont.%
Obbligazioni	123.422.232	137.875.874	0,38	153.586.468	174.117.929	0,08
Azioni	-	-	-	-	-	-
Fondi immobiliari e <i>private equity</i>	46.492.768	44.706.004	0,09	47.464.175	39.702.949	-0,63
Fondi obbligazionari/azionari*	771.515.970	783.856.786	1,85	810.017.870	829.120.192	3,53
Fondo <i>private debt</i>	19.434.379	16.209.964	-0,23	19.883.259	15.963.667	-0,03
Liquidità	43.341.556	43.341.556	-0,01	6.796.718	6.796.718	-0,02
Polizze	2.987.098	3.103.033	0,02	2.987.098	3.210.711	0,01
Strumenti finanziari derivati**	-47.402	-47.402		20.986	20.986	
Altro***	10.003.179	11.279.639		10.003.179	11.742.354	
<b>Totale</b>	<b>1.017.149.780</b>	<b>1.040.325.454</b>	<b>2,10</b>	<b>1.050.759.753</b>	<b>1.080.675.506</b>	<b>2,94</b>
Disponibilità liquide	29.250.309	29.250.309	0,00	83.442.618	83.442.618	0,00
<b>Incidenza % strumenti su totale attivo</b>	<b>90%</b>			<b>87%</b>		

Fonte: Dati Epap

\* A decorrere dal 2 dicembre 2019 nel Comparto Sicav - Ucts Eis *Flexible Multiasset* è confluita tutta l'attività relativa ai mandati di gestione obbligazionari/azionari in precedenza inclusa nella voce "fondi flessibili".

\*\* Saldo tra derivati attivi (*fair value* positivo) e derivati passivi (*fair value* negativo).

\*\*\* La voce altro contiene 1 ETC (*Exchange trade commodities*), con specifico sottostante in oro.

La tabella che precede espone il valore contabile degli strumenti finanziari (tanto immobilizzazioni finanziarie, quanto attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), in comparazione con i valori di mercato a fine esercizio. Il rendimento percentuale, come precisato nella precedente relazione, è espresso sulla giacenza media delle attività finanziarie.

Si evidenziano plusvalenze (non realizzate), in corrispondenza a valori di mercato maggiori di quelli contabili al costo di acquisto, in entrambi gli esercizi con riferimento ai fondi flessibili obbligazionari - azionari, alle obbligazioni ed alle polizze; minusvalenze (non realizzate) si registrano, invece, per i fondi immobiliari e *private equity* nonché per i fondi *private debt*.

L'analisi complessiva, riportata in nota integrativa, dei rendimenti degli investimenti ha evidenziato, al netto della relativa imposizione, il rendimento annuo di euro 22.457.769 (euro 14.398.395 nel 2020).

La tabella seguente pone in comparazione il rendimento netto della gestione mobiliare con l'onere per la rivalutazione contributiva, evidenziando un saldo positivo.

Il dato, come già rilevato, consente di verificare la possibilità di adeguamento dei trattamenti pensionistici.

**Tabella 17 - Gestione mobiliare e rivalutazione contributiva**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Var. %</b>
Rendimento netto annuo	14.398.395	22.457.769	55,97
Rivalutazione contributiva	17.309.657	3.947.376	-77,2
Differenziale importi	<b>-2.911.262</b>	<b>18.510.393</b>	<b>735,82</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

## 10. RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

I bilanci di Epap sono costituiti dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Essi sono corredati della relazione sulla gestione degli amministratori e di quelle del Collegio sindacale e della società di revisione<sup>21</sup>.

L'Ente, come evidenziato in nota integrativa, si è attenuto ai criteri indicati nell'art. 2426 del c.c..

In applicazione del d.m. del 27 marzo 2013, emesso dal Mef in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ai fini della raccordabilità dei documenti contabili delle amministrazioni in contabilità civilistica con quelli predisposti secondo la contabilità finanziaria, l'Epap ha redatto il conto consuntivo in termini di cassa, contenente, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi Cofog<sup>22</sup>, nonché un rapporto sui risultati di bilancio<sup>23</sup>.

Il consuntivo 2021 è stato approvato dal Cig nella seduta del 28 aprile 2022.

In data 2 agosto 2023 è stato emesso il provvedimento di aggiudicazione della gara per il servizio di revisione legale dei bilanci relativi al triennio 2023-2025.

---

<sup>21</sup> Redatta ai sensi art.2, c.3, del d.lgs. n. 509 del 1994.

<sup>22</sup> Il d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 ha definito le linee guida generali per l'individuazione delle missioni e dei programmi di spesa delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo ulteriori indicazioni sono contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013; la metodologia della sperimentazione e le istruzioni operative sono stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013.

<sup>23</sup> Il documento (si vedano le linee guida generali definite con d.p.c.m. del 18 settembre 2012) è diretto alla costruzione di un sistema di indicatori, al fine di fornire informazioni circa: la realizzazione fisica, ovvero il volume dei prodotti e dei servizi erogati; i risultati attesi (*output*), ovvero l'esito del programma di spesa; l'impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto (*outcome*); la realizzazione finanziaria, ovvero l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo.

## 10.1 Stato patrimoniale

La tabella che segue espone l'attivo del conto del patrimonio nel periodo di riferimento.

**Tabella 18 - Stato patrimoniale attivo**

ATTIVO	2020	2021	Var %
<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
Costi di impianto e di ampliamento	45.500	45.500	0,0
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	666.158	697.250	4,7
F/do ammortamento Immobilizzazioni immateriali	-697.260	-705.753	1,2
<b>Totale</b>	<b>14.398</b>	<b>36.997</b>	<b>157,0</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
Terreni e fabbricati			
- Immobile strumentale	16.921.822	16.920.982	0,0
Impianti e macchinari	135.454	153.483	13,3
Altri beni			
- Mobili e arredi	445.628	445.184	-0,1
- Macchine d'ufficio	264.613	301.229	13,8
_Immobilizzazioni in corso e acconti			
F/do ammortamento immobilizzazioni materiali	-3.203.115	-3.658.808	14,2
<b>Totale</b>	<b>14.564.402</b>	<b>14.162.070</b>	<b>-2,8</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
Altri titoli			
- Titoli obbligazionari	123.422.232	118.621.468	-3,9
- Azioni	0	0	
- Fondi	835.381.128	875.471.314	4,8
Strumenti finanziari derivati	-47.402	20.986	-144,3
- Derivati attivi	109.886	112.610	2,5
- Derivati passivi	-157.288	-91.624	-41,7
F/do svalutazione titoli	-2.949.600	-11.669.830	295,6
<b>Totale</b>	<b>955.806.358</b>	<b>982.443.938</b>	<b>2,8</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>Crediti</b>			
Verso iscritti	90.112.430	94.134.834	4,5
F/do svalutazione crediti v/iscritti	-19.435.977	-20.392.125	4,9
Imposte anticipate	8.844	14.773	67,0
<b>Verso altri</b>			
- Stato per integrazioni Maternità	246.013	1.971.725	701,5
- Stato per Reddito di Ultima Istanza	129.838	0	-100,0
- Enti Assistenziali (EMAPI)	128.858	162.374	26,0
- Banche	39.313	128.279	226,3
- Crediti diversi	6.849.592	48.048	-99,3
Depositi cauzionali	6.244	6.244	0,0
<b>Totale</b>	<b>78.085.155</b>	<b>76.074.152</b>	<b>-2,6</b>
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
Altri titoli			
- Titoli obbligazionari	0	34.965.000	
- Titoli emessi o Garantiti dallo Stato o da altri Enti pubblici	0	0	

- Fondi	12.065.169	11.897.169	-1,4
- Altro	46.328.654	9.783.816	-78,9
F/do svalutazione altri titoli	-853.962	-1.004.686	17,6
<b>Totale</b>	<b>57.539.861</b>	<b>55.641.299</b>	<b>-3,3</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>29.250.309</b>	<b>83.442.618</b>	<b>185,3</b>
<b>RATEI E RISCONTI</b>			
- ratei attivi	396.683	456.401	15,1
- risconti attivi	105.182	98.548	-6,3
<b>Totale</b>	<b>501.865</b>	<b>554.949</b>	<b>10,6</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.135.762.348</b>	<b>1.212.356.023</b>	<b>6,7</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Epap

Le immobilizzazioni materiali, come detto, sono costituite prevalentemente dall'immobile sede dell'Ente. Per quanto attiene alle immobilizzazioni finanziarie ed alle attività finanziarie non immobilizzate, si è già detto sopra.

Le immobilizzazioni immateriali (euro 36.997 ed euro 14.398 nel 2020) risultano più che raddoppiate, a causa delle movimentazioni del relativo fondo di ammortamento.

I crediti nel loro complesso diminuiscono del 2,6 per cento (euro 76.074.152 nel 2021 a fronte di euro 78.085.155 nel 2020).

Notevole si conferma anche nel periodo di riferimento l'entità dei crediti verso gli iscritti, comprendenti contributi previdenziali e sanzioni, per competenza, che aumentano ad euro 94.134.834 (nel 2020 euro 90.112.430). La variazione annuale è derivata dalle modifiche alla contribuzione operate anche a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni contributive relative agli anni precedenti, nonché dell'attività di accertamento svolta. L'importo iscritto in bilancio rappresenta il credito residuo di competenza dell'esercizio, pari alla differenza tra contributi stimati e quelli incassati.

Nel 2021 si evidenziano incassi a titolo di acconto per euro 32.854.014 sui contributi di competenza di euro 58.964.127, oltre ad euro 1.209.220 per esonero contributivo ai sensi della citata legge n. 178 del 2020 (euro 572.286 nel 2020). Gli incassi complessivi per i crediti ante 2017 sono indicati in euro 1.930.176, con rettifiche contributive negative per 7.211 euro.

In nota integrativa le somme incassate e le modifiche contributive sono indicate per ciascuna annualità dal 2017 e con raggruppamento per il periodo 1996-2016.

La Cassa ha precisato nella stessa nota integrativa come le sospensioni conseguenti alla situazione emergenziale ancora vigente nel 2021 abbiano inciso temporalmente sugli adempimenti fiscali e previdenziali.

Ha ribadito che il fondo svalutazione crediti verso gli iscritti riceve gli accantonamenti annuali in relazione al probabile rischio economico conseguente all'inesigibilità dei crediti per contributi e sanzioni non ancora versati. Dalla massa dei crediti, dei quali in detta nota integrativa vengono esposti gli accantonamenti in una percentuale del valore nominale (per ciascuna annualità in cui sono insorti), sono esclusi quelli per contributo soggettivo, in quanto il parziale o mancato pagamento del contributo impedisce o limita il diritto alla prestazione. Essi, in sostanza, sono già accantonati come debito previdenziale nel relativo fondo patrimoniale<sup>24</sup>. Non si registrano utilizzi nel durante l'esercizio.

L'Ente, nel corso dell'istruttoria, nella nota del 16 febbraio 2023, ha rilevato che, periodicamente, dopo la comunicazione di messa in mora, l'ufficio preposto attiva la procedura di riscossione mediante ruolo per capitale, interessi e sanzioni, regolata dalla convenzione con l'Agenzia delle entrate, precisando che le prestazioni previdenziali ed assistenziali vengono erogate solo nei casi di regolarità contributiva.

Ha quindi, più specificamente, riferito quanto segue:

- l'attività di gestione e riscossione dei crediti previdenziali è gestita dall'area servizi previdenziali ed assistenziali (cui fanno capo l'ufficio contributi e l'ufficio prestazioni), costituita nel suo complesso da un quadro, sette risorse a tempo pieno ed una risorsa a *part time*, ed all'interno di questa, dall'ufficio contributi, nel cui ambito sono attive quattro risorse a tempo pieno ed una risorsa a *part time*;
- la gestione delle dichiarazioni contributive è telematica;
- l'attività di riscossione è preceduta da quella di regolarizzazione documentale, funzionale alla certa individuazione dei crediti contributivi da riscuotere, che si realizza con sollecito;
- in carenza dei dati l'ufficio procede agli accertamenti presso l'anagrafe tributaria, secondo la convenzione attiva con l'Agenzia delle entrate;
- l'agente della riscossione invia *report* dettagliati, sempre in via telematica, sulle somme rimosse ed i riversamenti, a seguito dei quali l'ufficio aggiorna le posizioni individuali;
- annualmente l'Ente elabora estratti contributivi individuali, che confluiscono nelle singole aree riservate, dandone comunicazione a tutti gli iscritti;

---

<sup>24</sup> In tal senso il riscontro (12 aprile 2021) dell'Epap al rilievo del Mlps.

- con riferimento agli estratti conto “con posizione contributiva non regolare” l’ufficio inoltra richiesta delle somme dovute e messa in mora, con valenza di atti interruttivi della prescrizione;
- con delibera del 28 luglio 2022 l’Ente ha stabilito le nuove condizioni per la rateizzazione dei versamenti contributivi, mediante una procedura informatica, in attuale stato di definizione, “che favorisca il recupero contributivo per situazioni pregresse e nel contempo orienti gli iscritti che sono incorsi nei ritardi verso una situazione di regolarità contributiva”.

Nella nota dell’8 febbraio 2019 diretta all’Agenzia della riscossione, l’Ente ha richiamato l’art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede la possibilità di estinzione dei “debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali ... con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento...”. Ha, quindi, rilevato, ad esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del disposto normativo, che l’Ente procede all’affidamento dei carichi all’agente della riscossione, per importi dovuti per sorte capitale, sanzioni ed interessi, come ultima fase del processo di accertamento delle omissioni dichiarative e delle omissioni contributive obbligatorie. Ha altresì specificato che le sanzioni non sono conseguenti ad omessi versamenti ma ad omissioni dichiarative.

Pur tenendo conto dei risultati conseguiti, nonché del fatto che le misure emergenziali hanno causato un rallentamento nell’attività di accertamento e una sospensione dei procedimenti di recupero dei contributi, questa Sezione raccomanda all’Ente di insistere nel perseguire l’obiettivo di una più efficace gestione dei crediti, verificando costantemente la sussistenza dei presupposti per la permanenza in bilancio, visti il considerevole arco temporale cui essi si riferiscono e gli elevati importi, al fine di evitare il decorso del termine della prescrizione dei singoli crediti.

Il valore assoluto della variazione del fondo svalutazione crediti verso iscritti (euro 956.148) equivale all’importo registrato al conto economico.

Tra i crediti verso altri sono iscritti i premi anticipati a copertura della polizza sanitaria integrativa (Emapi - Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) di competenza, in aumento del 26 per cento sul 2020, nonché i crediti verso banche, dati sostanzialmente dalla

somma dei dividendi su titoli e degli interessi verso banche e gestori maturati nell'esercizio. I crediti verso lo Stato rappresentano la quota delle indennità di maternità a carico del bilancio dello Stato (citato decreto legislativo n. 151 del 2001); per il 2021 sono appostati anche quelli per l'esonero contributivo, di cui all'art. 1, comma 20, legge n. 178 del 2020 (euro 1.781.506<sup>25</sup>), che ha riguardato 1.163 iscritti.

Sono più che raddoppiate (+185,27 per cento) le disponibilità liquide, che raggiungono l'importo di euro 83.442.618, le quali costituiscono il saldo dei conti correnti bancari.

Le passività, espone nella tabella seguente, risultano in aumento nell'esercizio in esame (euro 1.212.356.023 nel 2021 ed euro 1.135.762.348 nel 2020), a causa soprattutto dell'incremento dei fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali.

**Tabella 19 - Stato patrimoniale passivo**

PASSIVO	2020	2021	Var %
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale - Fondo di riserva	61.475.415	67.171.273	9,3
Riserve art. 12, comma 7, Regolamento	49.629.488	46.718.226	-5,9
Utili (Perdite) esercizi precedenti	738.045	738.045	0,0
Utile (Perdita) dell'esercizio	2.784.596	26.753.971	860,8
<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	<b>114.627.544</b>	<b>141.381.515</b>	<b>23,3</b>
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
<b>Fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali</b>			
Fondo contribuito soggettivo	874.954.636	912.236.470	4,3
Fondo contribuito di solidarietà	7.859.403	8.320.561	5,9
Fondo contribuito di maternità	-6.686	-33.832	406,0
Fondo pensioni	124.570.772	141.110.622	13,3
<b>Totale fondi prest. prev. e ass.</b>	<b>1.007.378.125</b>	<b>1.061.633.821</b>	<b>5,4</b>
Fondo Contributi non riconciliati*	336.297	480.474	42,9
Fondo rischi contenzioso	671.073	671.073	0,0
<b>Totale FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.008.385.495</b>	<b>1.062.785.368</b>	<b>5,4</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>179.585</b>	<b>195.900</b>	<b>9,1</b>
<b>DEBITI</b>			
<b>Debiti verso banche</b>	<b>9.875.352</b>	<b>4.812.876</b>	<b>-51,3</b>
- entro l'esercizio successivo	5.100.251	822.266	-83,9
- oltre l'esercizio successivo	4.775.101	3.990.610	-16,4
<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>553.473</b>	<b>575.067</b>	<b>3,9</b>
<b>Debiti tributari</b>	<b>1.310.270</b>	<b>1.278.908</b>	<b>-2,4</b>
<b>Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>	<b>88.514</b>	<b>82.646</b>	<b>-6,6</b>
<b>Altri debiti</b>			
- Debiti vs personale	149.757	145.054	-3,1
- Debiti verso altri	345.310	812.757	135,4
- Debiti Vs Iscritti	337	1.184	251,3
<b>Totale</b>	<b>495.404</b>	<b>958.995</b>	<b>93,6</b>
<b>Totale DEBITI</b>	<b>12.323.013</b>	<b>7.708.492</b>	<b>-37,4</b>
<b>RATEI E RISCOINTI</b>			
- ratei passivi	246.711	284.748	15,4
- risconti passivi	0		
<b>Totale</b>	<b>246.711</b>	<b>284.748</b>	<b>15,4</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>1.135.762.348</b>	<b>1.212.356.023</b>	<b>6,7</b>

Fonte: dati conti consuntivi

\* Non ancora abbinati alle posizioni degli iscritti.

<sup>25</sup> Di cui 572.286 euro per il saldo 2020 e 1.209.220 euro per acconti 2021.



Il patrimonio netto è costituito sia dalla riserva legale di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 509 del 1994, posta a garanzia delle pensioni future, quale dotazione dell'Ente; in essa confluiscono gli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti a quello corrente, sia dalla riserva regolamentare (art. 12, comma 7), che accoglie la differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la rivalutazione accreditata ai singoli conti individuali, dal *fair value* del cambio su titoli in valuta estera oggetto di copertura maturati nei precedenti esercizi e rilevati al 1° gennaio 2016<sup>26</sup>, e dai risultati economici di esercizio.

La consistenza del patrimonio netto mostra un incremento per effetto della netta crescita dell'avanzo economico d'esercizio che ammonta ad euro 26.753.971 (euro 2.784.596 nel 2020) e della riserva legale (+9,3 per cento).

I fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali si incrementano del 5,4 per cento.

Nell'ambito del fondo rischi contenzioso l'importo di euro 671.073 riguarda le somme previste dall'art. 1, comma 417, della legge 147 del 2013, di cui si è riferito (15 per cento dei costi per consumi intermedi sostenuti nel corso dell'anno 2010).

L'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito dell'Ente a fine esercizio; le variazioni sono costituite dal saldo tra accantonamenti individuali di competenza dell'anno, rivalutazioni del fondo preesistente, e utilizzi.

I debiti complessivi (euro 7.708.492) registrano un decremento del 37,4 per cento (nel 2020 euro 12.323.013), in relazione principalmente alla contrazione dei debiti da soddisfare entro l'esercizio successivo (nel 2020 tra questi era compresa la ritenuta fiscale per euro 4.321.281, sul dividendo del comparto EIS, di cui si è detto).

---

<sup>26</sup> L'art. 2426, comma 1, n. 11 *bis*, numero inserito dall'art. 6, comma 8, lett. i), del d.lg. n. 139 del 2015, stabilisce che lo strumento finanziario derivato che copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario venga iscritto (al *fair value*) ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. L'OIC 32, emanato il dicembre 2016 e aggiornato il 29 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019, prevede, nello stesso senso, che lo strumento di copertura venga iscritto al *fair value* nello stato patrimoniale e che venga inclusa nel patrimonio netto la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

## 10.2 Conto economico

La tabella seguente espone le voci del conto economico nel biennio di riferimento.

**Tabella 20 - Conto economico**

	2020	2021	Var %
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Ricavi vendite e prestazioni - Entrate contributive</b>			
<b>Totale</b>	<b>61.570.348</b>	<b>78.201.036</b>	<b>27,0</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>			
- proventi diversi	1.032	139	-86,5
- insussistenze e sopravvenienze attive	144.308	17.182	-88,1
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>145.340</b>	<b>17.321</b>	<b>-88,1</b>
<b>Utilizzo fondi per prestazioni</b>			
- prelevamento da fondi per pensioni	9.679.713	11.215.441	15,9
- prelevamento da fondi per indennità maternità	605.948	624.115	3,0
- ricongiunzioni passive l. 45/90	13.660	103.114	654,9
-prelevamento da fondi per prestazioni differite <i>ex art. 17</i> regolamento	62.374	158.323	153,8
- prelevamento da fondi per assist. sanitaria integrativa	698.596	562.689	-19,5
<b>Totale utilizzo fondi prestazioni</b>	<b>11.060.291</b>	<b>12.663.682</b>	<b>14,5</b>
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>72.775.979</b>	<b>90.882.039</b>	<b>24,9</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>Per materie prime, sussidiario consumo e merci</b>	<b>9.368</b>	<b>10.079</b>	<b>7,6</b>
<b>Per servizi</b>			
- compensi organi ente	1.013.225	1.056.034	4,2
- rimborsi spese, e gettoni di presenza e indennità	373.329	471.456	26,3
- compensi professionali e di lavoro autonomo	321.768	353.707	9,9
- utenze	61.462	72.742	18,4
- servizi vari	638.260	725.127	13,6
- spese elettorali	201.264	-	-100
<b>Totale servizi</b>	<b>2.609.308</b>	<b>2.679.066</b>	<b>2,7</b>
<b>Per il personale</b>			
<b>Totale</b>	<b>1.885.438</b>	<b>1.951.458</b>	<b>3,5</b>
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>			
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.216	8.493	164,1
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali	313.450	463.063	47,7
- svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante	1.357.548	956.148	-29,6
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.674.214</b>	<b>1.427.704</b>	<b>-14,7</b>

<b>Altri accantonamenti</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Var %</b>
- accantonamento fondi istituzionali			
- acc.to fondo contribuito soggettivo	39.628.581	45.423.469	14,6
- acc.to integrazione montante	184.598	248.826	34,8
- acc.to ricongiunzioni attive/riscatti	5.111.583	8.306.569	62,5
- acc.to fondo contribuito solidarietà	786.885	869.063	10,4
- acc.to fondo contribuito maternità	291.780	470.160	61,1
- acc.to integrazione maternità (dlgs.151/01)	210.297	134.907	-35,8
- acc.to per modifiche contribuzione anni precedenti	2.448.006	7.371.955	201,1
accantonamento fondo rischi	0		
<b>Totale altri accantonamenti</b>	<b>48.661.730</b>	<b>62.851.949</b>	<b>29,2</b>
<b>Prestazioni previdenziali e assist.li</b>			
<b>Totale</b>	<b>12.100.755</b>	<b>13.587.610</b>	<b>12,3</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>			
- oneri diversi	56.694	53.112	-6,3
- insussistenze e sopravvenienze passive	0	3.504	100
_minusvalenze di natura non finanziaria	5.767	876	-84,8
<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>62.461</b>	<b>57.492</b>	<b>-8,0</b>
<b>Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>67.003.274</b>	<b>82.565.358</b>	<b>23,2</b>
<b>Differenza tra valori e costi</b>	<b>5.772.705</b>	<b>8.316.681</b>	<b>44,1</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>Altri proventi finanziari</b>			
a) interessi bancari e postali	1.913	107	-94,4
b) interessi da iscritti su rateizzazione	84.396	161.635	91,5
c) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni	21.219.669	41.152.807	93,9
d) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	282.941	59.718	-78,9
e) proventi finanziari diversi	1.231.054	177.402	-85,6
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>22.819.973</b>	<b>41.551.669</b>	<b>82,1</b>
<b>Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- oneri su gestione finanziaria	97.797	103.819	6,2
- interessi passivi su mutuo ipotecario	89.158	189.886	113,0
- da altri	28.233	56.749	101,0
<b>Totale interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>215.188</b>	<b>350.454</b>	<b>62,9</b>
<b>Utili e perdite su cambi</b>	<b>-89.564</b>	<b>-376.388</b>	<b>320,2</b>
<b>Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>22.515.221</b>	<b>40.824.827</b>	<b>81,3</b>
<b>RIVALUTAZIONE FONDI PREVIDENZIALI</b>			
<b>Rivalutazioni</b>			
- rivalutazione fondo contributi soggettivo	15.657.641	-	-100

- rivalutazione fondo pensione	1.599.707	3.915.580	144,8
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>17.257.348</b>	<b>3.915.580</b>	<b>-77,3</b>
<b>Rettifiche di rivalutazioni</b>			
- rettifiche su rivalutazione fondo contr. sogg.	29.576	23.163	-21,7
- rettifiche su rivalutazione fondo pensioni	22.733	8.633	-62,0
<b>Totale rettifiche di rivalutazioni</b>	<b>52.309</b>	<b>31.796</b>	<b>-39,2</b>
<b>Totale RIV.FONDI PREVIDENZIALI (C bis)</b>	<b>17.309.657</b>	<b>3.947.376</b>	<b>-77,4</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
Rivalutazioni titoli	325.004	204.233	-37,2
Svalutazioni	3.378.769	9.075.187	168,6
<b>Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE D</b>	<b>-3.053.765</b>	<b>-8.870.954</b>	<b>-190,5</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C-C bis±D)</b>	<b>7.924.504</b>	<b>36.323.178</b>	<b>358,4</b>
<b>Imposte sul reddito di esercizio</b>	<b>5.139.908</b>	<b>9.569.207</b>	<b>86,2</b>
<b>UTILE (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.784.596</b>	<b>26.753.971</b>	<b>860,8</b>

Fonte: dati conti consuntivi

La gestione economica si è chiusa con l'aumento dell'utile ad euro 26.753.971, mentre nell'anno precedente se ne era registrata la flessione ad euro 2.784.596, per effetto del decremento della gestione finanziaria ad euro 22.819.973 (102,2 mln nel 2019), a causa del calo dei proventi diversi (principalmente proventi da negoziazione e rimborso titoli) ad euro 1.231.054 (86,9 mln nel 2019). L'incremento registrato è da ricondurre principalmente al miglioramento netto della gestione finanziaria, il cui saldo quasi raddoppia, assestandosi ad euro 40.824.827, sul quale ha inciso sostanzialmente l'incremento dei proventi da titoli immobilizzati (interessi su obbligazioni e dividendi da fondi).

Per contro, si riducono i proventi finanziari diversi (come già detto principalmente proventi da negoziazione e rimborso titoli), che ammontano ad euro 177.402.

Negativo è anche il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, per euro 8.870.954, dato che peggiora rispetto all'esercizio precedente, per la prevalenza delle svalutazioni dei titoli rispetto alle rivalutazioni. Nella nota integrativa si specifica che l'importo di 0,204 mln, incluso sia tra le riprese di valore che tra le svalutazioni, rappresenta, il valore assoluto del *fair value* degli strumenti finanziari derivati, con finalità di copertura a soli fini di "evidenza contabile" (specifica riportata anche nella relazione Covip per il 2020 per l'importo di 0,267 mln).

Va anche considerato che il saldo della voce utili e perdite su cambi si conferma in peggioramento sul 2020 (nel 2021 euro -376.388; - 89.564 nel 2020). Detto importo costituisce il risultato netto delle operazioni in valuta effettuate nel corso dell'anno. L'Ente ha evidenziato, al riguardo, che, a fini di copertura del rischio cambio, vengono utilizzati dai gestori contratti a termine in valuta estera (elencati in nota integrativa), con evidenza delle differenze attive e passive che generano il saldo.

Appare opportuno riproporre l'invito da un lato alla prudenza nella gestione degli investimenti, dall'altro alla verifica costante dell'adeguatezza delle strutture e delle competenze, anche riferite alle gestioni indirette, rispetto alle politiche di investimento; si ribadisce, inoltre la necessità di attuazione dei principi di trasparenza e ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, stante l'obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo. Aumentano le entrate contributive, del 27 per cento, che neutralizzano l'aumento dei costi, del 23,2 per cento, correlato soprattutto ai maggiori accantonamenti ai fondi; da ciò consegue il più elevato risultato operativo del 2021 (euro 8.316.681) a fronte di euro 5.772.705 nel 2020.

Ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, infatti, l'Epap adotta il sistema contributivo a capitalizzazione, in applicazione del quale i contributi soggetti transitano nel conto economico sia tra i ricavi che tra i costi, atteso che gli stessi vengono accantonati al fondo per la previdenza, rivalutato anno per anno, formando il montante<sup>27</sup>.

### **10.3 Rendiconto finanziario**

Ai sensi del comma 3 del citato art. 16 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e del d.m. 27 marzo 2013, gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica redigono un rendiconto finanziario secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (Oic)<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> In ultima analisi, i contributi che hanno incidenza sul risultato economico sono unicamente i contributi integrativi.

<sup>28</sup> Secondo l'Oic 10 il rendiconto finanziario indica le fluttuazioni che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide, che sono derivate dall'attività operativa (acquisto, produzione e vendita di beni e servizi), dall'attività di investimento (acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate) e dall'attività di finanziamento (operazioni di ottenimento e restituzione di disponibilità liquide tramite mezzi propri o di terzi). Si vedano le circolari del Mef nn. 35 del 22 agosto 2013 e 13 del 24 marzo 2015.

La determinazione del flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale con il metodo indiretto avviene in forma di rettifica del risultato dell'esercizio, per tener conto degli elementi di natura non monetaria (ammortamenti, accantonamenti...) e delle variazioni del capitale circolante netto (crediti verso clienti-debiti verso fornitori).

Il rendiconto finanziario descrive le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Nella specie i flussi derivanti dall'attività operativa sono stati rilevati con il metodo indiretto, ossia verificando le singole operazioni che fanno capo alla gestione reddituale.

Si evidenzia una variazione positiva delle disponibilità liquide a fine esercizio di euro 54.192.309, per effetto dell'incremento dei flussi da attività reddituale, soprattutto dopo le variazioni del capitale circolante netto.

Le disponibilità liquide ammontano, come già sopra evidenziato, ad euro 83.442.618.

**Tabella 21 - Rendiconto finanziario**

	2020	2021
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.784.596	26.753.971
Utile (perdita) esercizi precedenti	-	-
Imposte sul reddito	5.139.908	9.569.207
Interessi passivi/(interessi attivi)	-1.690.600	-1.360.526
(Dividendi)	-19.923.373	-39.831.007
<b>Plusvalenze /minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	-	<b>3.504</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione</b>	<b>-13.689.469</b>	<b>-4.864.851</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi istituzionali	83.831.729	89.355.805
Accantonamenti altri fondi	101.378	186.609
Accantonamento al fondo TFR	85.099	86.910
Ammortamenti delle immobilizzazioni	316.666	471.556
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	4.469.143	9.827.102
Altre rettifiche per elementi non monetari	-68.916	-
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>88.735.099</b>	<b>99.927.982</b>
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>75.045.630</b>	<b>95.063.131</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) dei crediti verso contribuenti	1.266.131	-4.028.333
Decremento/(incremento) dei crediti verso altri	-2.518.056	5.170.835
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-416.931	21.594
Incremento/(decremento) dei debiti verso altri	62.926	558.617
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	26.476	6.634
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-515.548	38.037
<b>Totale variazioni capitale circolante netto</b>	<b>-2.095.002</b>	<b>1.767.384</b>
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>72.950.628</b>	<b>96.830.515</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	3.245.341	1.300.808
(Imposte sul reddito pagate)	-4.208.144	-9.701.463
Dividendi incassati	20.196.012	39.743.360
(Utilizzo dei fondi istituzionali)	-28.953.368	-35.100.109

(Utilizzo degli altri fondi)	-40.808	-42.432
(Utilizzo del fondo TFR)	-75.137	-70.595
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-9.836.104</b>	<b>-3.870.431</b>
<b>Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>63.114.524</b>	<b>92.960.084</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>63.114.524</b>	<b>92.960.084</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	-13.054	-65.257
Prezzo di realizzo		1.023
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)		-31.092
Prezzo di realizzo		
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	-62.268.122	-73.995.970
Prezzo di realizzo	20.770.618	38.638.160
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	-151.785.630	-134.040.136
Prezzo di realizzo disinvestimenti	134.208.053	135.787.973
<b>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-59.088.135</b>	<b>-33.705.299</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	4.312.840	-4.277.985
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-750.713	-784.491
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>3.562.127</b>	<b>-5.062.476</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>7.588.515</b>	<b>54.192.309</b>
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>	<b>21.661.794</b>	<b>29.250.309</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>29.250.309</b>	<b>83.442.618</b>

Fonte: dati conti consuntivi

## 11. BILANCIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del più volte citato decreto legislativo n. 509 del 1994, la "gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".

Con l'art. 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, è stato introdotto l'obbligo per le gestioni previdenziali private di adottare "misure volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni".

Nella seduta del 30 aprile 2019 - previa delibera del Cda del 21 febbraio 2019 - il Cig ha approvato il bilancio tecnico al 31 dicembre 2017.

Tale documento è stato redatto in seguito a quanto disposto nella conferenza di servizi del 31 luglio 2018, così come disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 29 novembre 2007, che ha affidato al MIps il compito di verificare annualmente, d'intesa con il Mef, tramite conferenza di servizi, i parametri per la redazione del bilancio tecnico elaborato sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico.

Dall'analisi delle proiezioni di bilancio per il periodo 2017-2067 sono emersi un saldo previdenziale (tra le prestazioni e i contributi) ed un saldo totale (tra le entrate, maggiorate dei rendimenti, e le uscite) positivi per tutti gli anni di valutazione. L'attuario ha, dunque, rilevato una situazione di stabilità nel medio-lungo periodo, adottando l'ipotesi di redditività massima del patrimonio stabilita ai sensi della normativa vigente nell'1 per cento reale.

Come disposto dal citato d.m. del 29 novembre 2007, i tassi di sostituzione, valutati nel bilancio tecnico al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, risultano in miglioramento all'aumentare del periodo di contribuzione e successivamente diventano decrescenti, per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione.

Nel bilancio per l'esercizio 2021 si rappresentano, nella comparazione tra il predetto bilancio tecnico e bilancio contabile:

- maggiori entrate per 7,53 mln di euro, corrispondenti al 12,60 per cento rispetto alle risultanze tecniche;
- minori uscite per 0,92, mln, che costituiscono il 4,79 per cento dei dati attuariali;



- minori rendimenti patrimoniali per 5,22 mln (euro 27,68 mln nel bilancio tecnico ed euro 22,46 mln nel bilancio contabile);
- un differenziale di saldo totale di euro 3,23 mln.

Gli scostamenti vengono correlati alla variabilità dell'andamento dei mercati e del Pil.

In data 16 giugno 2022 è stato approvato il bilancio tecnico al 31 dicembre 2020, in esito a quanto disposto nella Conferenza di servizi tenutasi il 30 luglio 2021.

## 12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale gestisce la previdenza obbligatoria per tutti coloro che, iscritti negli albi professionali degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi, esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. L'Ente provvede anche all'erogazione di prestazioni assistenziali.

Con la delibera del 20 dicembre 2018 del Consiglio di indirizzo generale dell'Epap, preceduta dalla delibera del 29 novembre 2018 del Consiglio di amministrazione, sono state adottate le disposizioni di adeguamento dello statuto alle modifiche normative apportate, in tema di riordino delle professioni di chimico e fisico, dalla legge n. 3 dell'11 gennaio 2018.

Con il decreto del 18 dicembre 2019 del Mlps, di concerto con il Mef sono state approvate tutte le modifiche.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 103 del 1996, ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche, si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 della legge n. 335 del 1995, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo e secondo le modalità attuative previste dal regolamento dell'Ente.

Il rapporto tra il valore del fondo pensioni e le pensioni erogate al 31 dicembre è superiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Nel 2021 il rapporto tra entrate contributive e prestazioni previdenziali e assistenziali (5,8) è migliorato rispetto al precedente esercizio (5,1), per il più consistente incremento delle entrate contributive rispetto a quello che ha interessato le prestazioni pensionistiche.

Il rapporto tra contributi soggettivi e pensioni, sempre di segno positivo, si presenta in diminuzione. La gestione del fondo per la maternità/paternità espone il risultato annuale della gestione del fondo di euro -33.832, evidenziando un peggiorato saldo negativo per il 2021 (euro -6.686 nel 2020). Si evidenzia, al riguardo, la necessità di un'attenta programmazione delle misure che si prevede di adottare, effettuandosi le stime secondo criteri di prudenza, tali da consentire la copertura dei costi delle erogazioni a carico del fondo, al fine di non gravare il bilancio degli eventuali risultati negativi.

L'aumento complessivo dei compensi per gli organi (da euro 1.386.554 ad euro 1.527.490) è da

ricondere alle voci riguardanti “rimborsi spese, indennità per non residenti e gettoni di presenza”, condizionata dal numero delle sedute e delle riunioni svolte in presenza; va considerato anche il maggiore ricorso, nel 2020, alle modalità di lavoro a distanza attraverso strumenti telematici, per effetto dell'emergenza sanitaria.

Il costo del personale si presenta in aumento (1.951.458 nel 2021; 1.885.438 euro nel 2020); l'incremento è generato prevalentemente dal rinnovo del Ccnl per gli anni 2019- 2021

In relazione al tendenziale aumento del costo per le consulenze la Sezione insiste nel rilevare la necessità di monitorare il ricorso agli incarichi esterni, verificando *in primis* e costantemente la sussistenza delle competenze interne per lo svolgimento delle attività oggetto del conferimento, anche attivando percorsi di valorizzazione del personale, tenuto conto che l'oggetto degli affidamenti in parte riguarda attività ordinaria dell'Ente, a carattere continuativo.

Il patrimonio netto è costituito sia dalla riserva legale (art. 1, comma 4, lett. c, della legge n. 509 del 1994) a garanzia delle pensioni future, quale dotazione dell'Ente, in cui confluiscono gli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti a quello corrente, sia dalla riserva regolamentare (art. 12, comma 7), che accoglie la differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la rivalutazione accreditata ai singoli conti individuali, dal *fair value* del cambio su titoli in valuta estera oggetto di copertura maturati nei precedenti esercizi e rilevati al 1° gennaio 2016, e dai risultati economici di esercizio.

La consistenza del patrimonio netto, di euro 141.381.515, mostra un incremento per effetto della crescita dell'avanzo economico d'esercizio, che ammonta ad euro 26.753.971 (euro 2.784.596 nel 2020), e della riserva legale (+9,3 per cento). Il patrimonio mobiliare ammonta ad euro 1.050.759.753 (euro 1.017.149.780 nel 2020); il valore ai prezzi di mercato è di euro 1.080.675.506 (euro 1.040.325.454 nel 2020).

Notevole si conferma anche nel periodo di riferimento l'entità dei crediti verso gli iscritti, comprendenti contributi previdenziali e sanzioni, per competenza, che aumentano ad euro 94.134.834 (nel 2020 euro 90.112.430).

Nel 2021 si evidenziano incassi a titolo di acconto per euro 32.854.014 sui contributi di competenza di euro 58.964.127, oltre ad euro 1.209.220 per esonero contributivo ai sensi della citata legge n. 178 del 2020 (euro 572.286 nel 2020). Gli incassi complessivi per i crediti ante 2017 sono indicati in euro 1.930.176, con rettifiche contributive negative per 7.211 euro. Pur

tenendo conto dei risultati conseguiti, nonché del fatto che le misure emergenziali hanno causato un rallentamento nell'attività di accertamento e una sospensione dei procedimenti di recupero dei contributi, questa Sezione raccomanda all'Ente di insistere nel perseguire l'obiettivo di una più efficace gestione dei crediti, verificando costantemente la sussistenza dei presupposti per la permanenza in bilancio, visti il considerevole arco temporale cui essi si riferiscono e gli elevati importi, al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione dei singoli crediti.

L'Ente ha dichiarato che "gli importi delle cause passive riguardanti gli iscritti trovano piena copertura nel fondo svalutazione crediti".

L'Ente ha riferito, inoltre, di aver accantonato al fondo rischi unicamente somme riguardanti il contenzioso pendente innanzi al Tar in materia di destinazione del risparmio sui consumi intermedi.

La gestione economica si è chiusa con l'aumento dell'utile ad euro 26.753.971, mentre nell'anno precedente se ne era registrata la flessione ad euro 2.784.596, per effetto del decremento della gestione finanziaria ad euro 22.819.973 (102,2 mln nel 2019), a causa soprattutto del calo dei proventi diversi (principalmente proventi da negoziazione e rimborso titoli) ad euro 1.231.054 (86,9 mln nel 2019). Tale miglioramento è da ricondurre principalmente al netto miglioramento della gestione finanziaria, il cui saldo quasi raddoppia, assestandosi ad euro 40.824.827, sul quale ha inciso sostanzialmente l'incremento dei proventi da titoli immobilizzati (interessi su obbligazioni e dividendi da fondi).

Per contro, si riducono i proventi finanziari diversi, che ammontano ad euro 177.402.

Negativo è anche il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, per euro 8.870.954, che peggiora rispetto all'esercizio precedente, per più elevate svalutazioni dei titoli rispetto alle rivalutazioni. Va anche considerato che il saldo della voce utili e perdite su cambi si conferma di segno negativo, in peggioramento sul 2020 (nel 2021 euro -376.388; - 89.564 nel 2020). Detto importo costituisce il risultato netto delle operazioni in valuta effettuate nel corso dell'anno. L'Ente ha evidenziato, al riguardo di dette operazioni, che, a fini di copertura del rischio cambio, vengono utilizzati dai gestori contratti a termine in valuta estera, che risultano elencati in nota integrativa, con evidenza delle differenze attive e passive che generano il saldo. Appare opportuno riproporre l'invito da un lato alla prudenza nella gestione degli investimenti, dall'altro alla verifica costante dell'adeguatezza delle strutture e delle

competenze, anche riferite alle gestioni indirette, rispetto alle politiche di investimento; si ribadisce, inoltre la necessità di attuazione dei principi di trasparenza e ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, stante l'obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo. Si evidenzia una variazione positiva delle disponibilità liquide a fine esercizio di euro 54.192.309, per effetto dell'incremento dei flussi da attività reddituale, soprattutto dopo le variazioni del capitale circolante netto. Le disponibilità liquide ammontano ad euro 83.442.618. Nella seduta del 30 aprile 2019 il Cig ha approvato il bilancio tecnico al 31 dicembre 2017. Dall'analisi delle proiezioni di bilancio per il periodo 2017-2067 sono emersi un saldo previdenziale ed un saldo totale positivi per tutti gli anni di valutazione. L'attuario ha, dunque, rilevato una situazione di stabilità nel medio-lungo periodo, adottando, peraltro, l'ipotesi di redditività massima del patrimonio stabilita dai Ministeri vigilanti nell'1 per cento reale. I tassi di sostituzione, valutati al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, risultano in miglioramento all'aumentare del periodo di contribuzione e successivamente decrescenti, per effetto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione. Nel bilancio per l'esercizio 2021 si rappresentano, nella comparazione tra il predetto bilancio tecnico e il bilancio contabile, tra l'altro, minori rendimenti patrimoniali per 5,22 mln (27,68 mln nel bilancio tecnico e 22,46 mln nel bilancio contabile) e un differenziale di saldo totale di 3,23 mln. Gli scostamenti vengono correlati alla variabilità dell'andamento dei mercati e del Pil. In data 16 giugno 2022 è stato approvato il bilancio tecnico al 31 dicembre 2020.



CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

